Verbale Specialistica Ambulatoriale ASL CASERTA

Il giorno 26.04.2023, presso la sede dell'ASL di Caserta, via Unità Italiana n. 28,

Sono presenti:

Per le Associazioni di categoria		**FIRMA**
AISA Prof Antonio Salvatore	ASSENTE	
ASPAT - Dr Pierpaolo Polizzi	PRESENTE	
FEDERLAB - Campania Dr Giuseppe Diglio	PRESENTE	
SNR - Dott. Bruno Accarino	PRESENTE	
FEDERBIOLOGI CONFAPI	ASSENTE	
AISIC – Dott. Gaetano Gambino	PRESENTE	
AIOP - Avv Esposito Giuseppe	PRESENTE	
FEDISALUTE delega Dott. Bruno Accarino PRESENTE		
Il Presidente della Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania, dr. Gesuè, delega alla partecipazione al tavolo tecnico il dr DIGLIO		
Per la ASL		
Dr.ssa Delli Carri Ida	PRESENTE	
Dr. Edgardo Di Lullo	PRESENTE	
Dr.ssa Giovanna La Manna	ASSENTE	
Dr. Piccolo Mirella	PRESENTE	

Ordine del giorno:

- Aggiornamento Valore Medio delle prestazioni gennaio-marzo 2023 (all.1);
- Nota dell'Avv. Eduardo Romano in nome e per conto della struttura accreditata Centro Antidiabetico Terra di Lavoro (all. 2) – nota del Presidente Federlab prot. 4199 – nota del Presidente Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania
- Varie ed eventuali

Aggiornamento Valore medio delle prestazioni

La dottoressa DELLI CARRI, Coordinatrice del tavolo tecnico, apre la discussione.
L'AISIC nella persona del Dr. Gambino segnala la necessità di eliminare, perché impropria, dalla tabella di monitoraggio sia per le prestazioni R che R7 la colonna denominata "Costo Medio Classe". Il tavolo tecnico accoglie unanimamente tale richiesta. L'ASL provvederà pertanto alla rettifica della voce ritenuta inconferente. impropria
L'ASL provvederà a richiedere ai Centri che hanno superato il Valore Medio delle prestazioni gennaio-marzo 2023 le note di credito così come previsto dalle previsioni contrattuali.

Il dr. Di Lullo ritiene che l'applicazione del criterio del cosiddetto "Valore Medio delle prestazioni" possa rivelarsi utile anche al fine del rispetto dei criteri di appropriatezza clinica ed organizzativa nel ricorso alle prestazioni di maggior costo.

SNR
FEDISALUTE

FederLab Campania
Centro Direzionale Is. F3
80143 Napoli
C.F. 94176720632

AISIC

Nota dell'Avv. Eduardo Romano in nome e per conto della struttura accreditata Centro Antidiabetico Terra di Lavoro (all. 2) – nota del Presidente Federlab prot. 4199 – nota del Presidente Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, la dottoressa DELLI CARRI, Coordinatrice del tavolo tecnico, illustra elementi innovativi intervenuti rispetto all'ultimo tavolo tecnico dell'15/11/2022, ovvero:

- Dati relativi al consuntivo esercizio 2022;
- Costo medio paziente del Centro (tabella allegata) inferiore rispetto alle altre strutture accreditate per la diabetologia.

Le Associazioni di Categoria, in merito a tale punto, dichiarano quanto segue:

- *"**FEDERLAB CAMPANIA**, attraverso il proprio delegato ai tavoli tecnici Dr. Giuseppe Diglio, in riferimento al tavolo tecnico odierno che prevede la valutazione dello sforamento del costo medio della struttura "Centro Antidiabetico terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C", fa presente quanto segue:*

premesso che

- *la struttura sopracitata, regolarmente accredita per la branca di Diabetologia, con Delibera n. 856 del 21/06/2013 veniva autorizzata **inspiegabilmente** alla esecuzione, quanto alla Chimica clinica per la valutazione diabetologica, dei soli esami contraddistinti dai codici *0.27.1-90.28.1,90.33.4 e 90.44.3;*
- *tale circostanza, non certamente dovuta alla struttura in questione, ha portato all'inevitabile sforamento del costo medio , in quanto erogava solo le prestazioni maggiormente onerose in termini economici; di facile intuizione che il CAD si trovava nella impossibilità materiale di evitare il superamento del costo medio massimo,*
- *la struttura nel 2022 ha erogato prestazioni di diabetologia comprese all'interno del suo budget assegnato con DGRC 215 del 2022;*
- *l'ASL di Caserta, su richiesta della struttura interessata del **29/11/2021**, ha effettuato sopralluogo il 29/11/2022 (ad un anno di distanza) per verificarne il possesso di requisiti, e con Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 06/03/2023 ha sanato la disparità con altre strutture, riconoscendo al CAD in questione la possibilità di poter effettuare le prestazioni di laboratorio come da DGRC 1168/2005.*

*Per tutto quanto sopra premesso e come già dichiarata nella precedente seduta FEDERLAB CAMPANIA si dichiara **favorevole al riconoscimento del superamento del costo medio** del CAD Terra di Lavoro di Lampitella Luigi, sia per l'anno 2021 che per il 2022, al netto della RTU per il 2021 ed in assenza dello sforamento del budget individuale per l'anno 2022, conseguenzialmente chiede che vengano ritirate le richieste di nota credito relative allo sforamento per costo medio".*

La **Confederazione Centri Antidiabete Regione Campania,** per tramite del suo delegato , si associa a quanto dichiarato da **FEDERLAB CAMPANIA.**

*"L'**AISIC** nella persona del Dr. Gambino, in merito al secondo punto all'o.d.g., si richiama integralmente a quanto già dichiarato nella riunione del tavolo tecnico del 15/11/2022 laddove*

FederLab Campania
Centro Direzionale Is. F3
80143 Napoli
C.F. 94176720632

gia' espresse parere negativo al riconoscimento del superamento del valore medio del Centro Antidiabete Terra di Lavoro sia perche' cio' non e' consentito dalla normativa vigente, sia perche' esso risulta determinato dal mancato rapporto tra prestazioni di laboratorio e strumentali erogate. Nulla a valere quanto asserito circa la limitazione nella esecuzione di esami di laboratorio a causa della delibera aziendale n. 856/2013, in quanto il decreto di accreditamento regionale n. 60/2016, che si allega, autorizzava la struttura all'esecuzione di tutte le prestazioni in regime ambulatoriale per l'intera branca di diabetologia. Da cio' discende una scelta volontaria del Centro di non effettuare le altre prestazioni di laboratorio cosi' determinando a priori la condizione di superamento del valore medio. Appare, percio', ultronea la delibera aziendale n. 372/2023 che riconosce la possibilita' di eseguire tutte le prestazioni di laboratorio, sia perche' cio' era gia' consentito dal richiamato decreto di accreditamento regionale, sia perche' tale autorizzazione non e' di competenza della Asl; la quale con essa ha forse voluto sanare la precedente delibera del 2013, peraltro gia' superata dalla delibera di accreditabilita' n. 1060/2013 della stessa Asl, propedeutica al rilascio del decreto di accreditamento definitivo regionale, nella quale era gia' indicato in capo al Centro il possesso dei requisiti per l'erogazione di tutte le prestazioni relative alla branca".

Le Associazioni seguenti, **FEDERLAB CAMPANIA** nella persona del dr. Diglio, **ASPAT** nella persona del dr. POLIZZI, il dr. ACCARINO, presente quale rappresentante **SNR** e delegato **FEDISALUTE,** l'**AIOP** nella persona del dr. ESPOSITO, sono favorevoli all'accoglimento della proposta di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno di superamento del costo medio del Centro per le sottoelencate motivazioni:

1. rispetto del budget di struttura ex DGRC 215/2022 e s.m.i.;
2. diversificazione quali/quantitativa delle prestazioni rientranti nelle COM per ogni singola struttura che si traduce in un costo medio paziente del Centro più contenuto rispetto alle altre strutture accreditate per la Diabetologia.

Tale circostanza riscontrata per i Centri di DIABETOLOGIA richiede che, analogamente a quanto già fatto registrate per le branche della RADIOLOGIA, PATOLOGIA CLINICA e MEDICINA NUCLEARE, l'Asl si faccia portatrice nei confronti della Regione di una proposta di deroga al contratto di cui al punto 3 dell'Allegato A/4 della DGRC n. 215/2022 e s.m.i.

Varie ed eventuali

L'ASPAT, nel chiedere di inserire alla voce Varie ed eventuali dell'ordine del giorno odierno la problematica scaturente dalla sentenza n. 4108/2023 del Consiglio di Stato (Sez. III) allegata in copia relativa all'accoglimento dell'appello dell'Istituto per lo Studio del Diabete srl circa il provvedimento regionale del marzo 2021 di disaccreditamento, anticipa che l'Associazione, sia in sede aziendale che regionale, conferma tutte le osservazioni e controdeduzioni presentate all'11 marzo 2022 (allegato in copia) e le relative istanze concernenti al ridefinizione del budget di struttura ai sensi delle delibere di giunta 599, 215 e 309, nonché, stante le doglianze espresse, la rivisitazione del previsto fondo di accantonamento del budget di struttura da utilizzarsi in attesa degli esiti conclusivi dei giudizi giurisdizionali.

La ASL raccoglie tale dichiarazione in attesa delle determinazioni regionali.

L'AISIC concorda pienamente in merito alla questione relativa all'istituto per lo Studio e la Cura del Diabete la cui istanza di disaccreditamento è stata accolta dal Consiglio di Stato. Chiede, nelle more dell'ottemperamento della sentenza da parte della Regione Campania, che la ASL di Caserta si attivi alla determinazione del tetto di spesa 2023 sulla scorta di quanto previsto dalla DGRC 215/2022.

FederLab Campania
Centro Direzionale Is. F3
80143 Napoli
C.F. 94176720632

Il dr. ACCARINO, presente quale rappresentante **SNR** e delegato **FEDISALUTE,** chiede di inoltrare in Regione, unitamente al presente verbale, la nota pec del 24 aprile 2023 relativa al consuntivo 2021.

L'incontro termina alle ore 12:10 circa.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.

AISIC

SNR FEDISALUTE

ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Impero Palace - Via Impero, 10 (già Via G. Luraghi)
80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05964321219

FederLab Campania
Centro Direzionale Is. F3
80143 Napoli
C.F. 94176720632

IL DIRIGENTE
Dr. Edgardo Di Lullo

Confederazione Centri Antidiabetici (per delega)

ASL CASERTA Monitoraggio Costo Medio Genn-Mar 2023 Spec. Amb.

UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate

UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	BAV	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000046	DIAGNOSTICA OTORINOLARINGOIATRIA V. MAIO DI MICH	021	0002	24.755,18	1.629	M	15,2	15,25	16,78	0	99,63
000073	L.E.C. S.R.L.	015	0002	20.623,84	1.994	E	10,34	10,61	11,67	0	97,47
000101	SDP DI PICCIRILLO G.B. & P. S.R.L.	017	0002	433.444,63	12.950	G	33,47	30,62	33,68	0	109,3
000106	CENTRO -OCULISTICO DR. BRIGNOLA	016	0002	30.622,98	950	F	32,23	30,93	34,02	0	104,22
000107	CENTRO OCULISTICO P. MELENCHI & C. S.A.S.	016	0002	71.090,22	2.871	F	24,76	30,93	34,02	0	80,06
000160	CTR ODONTOIATRIA E IMPLANTOLOGIA C.O.I. S.A.S.	017	0002	114.620,42	3.919	G	29,25	30,62	33,68	0	95,51
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	003	0002	4.589,01	236	A	19,44	19,44	21,39	0	100
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	006	0002	8.054,96	479	C	16,82	16,82	18,5	0	100
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	016	0002	94.608,55	2.580	F	36,67	30,93	34,02	2,65	118,56
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	019	0002	6.822,71	356	H	19,16	19,16	21,08	0	100
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	020	0002	2.855,20	135	L	21,15	21,15	23,26	0	100
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	021	0002	7.304,51	473	M	15,44	15,25	16,78	0	101,25
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	025	0002	5.085,89	308	Q	16,51	16,51	18,16	0	100
341112	CENTRO MEDICO BERGER	015	0002	38.774,64	3.604	E	10,76	10,61	11,67	0	101,39
341112	CENTRO MEDICO BERGER	023	0002	36.165,68	1.768	P	20,46	20,46	22,5	0	100
341118	CENTRO OCULISTICO EMME S.R.L.	016	0002	171.126,31	5.480	F	31,23	30,93	34,02	0	100,97
341125	STUDIO MEDICO SPECILISTICO DR.ROMOLO GRELLA SRL	017	0002	312.729,00	11.017	G	28,39	30,62	33,68	0	92,7
381112	CENTRO POLISP. S.APOLLONIA	017	0002	71.902,51	2.573	G	27,95	30,62	33,68	0	91,26

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Cardiologia	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000071	CETAC - SRL	002	0003	245.110,05	6.444	Y	38,04	36,63	40,29	0	103,83
000105	CENTRO DIAGNOSTICO CASERTANO S.R.L.	002	0003	66.941,52	1.868	Y	35,84	36,63	40,29	0	97,82
000109	EUBIOS S.A.S.	002	0003	97.855,06	2.628	Y	37,24	36,63	40,29	0	101,64
000110	CENTRO CARDIO 1 S.A.S.	002	0003	166.726,15	4.452	Y	37,45	36,63	40,29	0	102,23
000112	GIUSEPPE MOSCATI S.A.S	002	0003	50.495,58	1.419	Y	35,59	36,63	40,29	0	97,14
000114	HERMES S.P.A.	002	0003	242.051,66	6.556	Y	36,92	36,63	40,29	0	100,78
000140	CARDIO 2 S.R.L.	002	0003	127.978,50	3.395	Y	37,7	36,63	40,29	0	102,9
150014	CLINICA SANT`ANNA S.R.L	002	0003	36.012,98	1.121	Y	32,13	36,63	40,29	0	87,69
341120	MIOCARDIO AVERSA S.A.S.	002	0003	120.452,86	3.527	Y	34,15	36,63	40,29	0	93,23
341122	DIMAR S.N.C.	002	0003	86.138,61	2.507	Y	34,36	36,63	40,29	0	93,79
371109	CENTRO CARDIO-PROGRESS S.A.S.	002	0003	187.465,95	5.037	Y	37,22	36,63	40,29	0	101,6
381115	CENTRO MEDICO GAMMA SRL	002	0003	60.229,50	1.652	Y	36,46	36,63	40,29	0	99,52

ASL CASERTA
UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Monitoraggio Costo Medio Genn-Mar 2023 Spec. Amb.

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Med. Nucl.	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000065	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.R.L.	7	5	77.838,12	644	B1	120,87	129,63	142,6	0	93,23
000065	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.R.L.	7	5	487.050,00	573	B2	850	1049,66	1154,62	0	80,97
000071	CETAC - SRL	7	5	134.991,80	987	B1	136,77	129,63	142,6	0	105,5
000071	CETAC - SRL	7	5	427.323,90	410	B2	1042,25	1049,66	1154,62	0	99,29
000105	CENTRO DIAGNOSTICO CASERTANO S.R.L.	7	5	15.295,44	106	A	144,3	142,38	156,62	0	101,34
000114	HERMES S.P.A.	7	5	259.359,04	1.823	A	142,27	142,38	156,62	0	99,92
150020	CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L.	7	5	74.695,46	587	B1	127,25	129,63	142,6	0	98,16
150020	CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L.	7	5	147.887,70	138	B2	1071,65	1049,66	1154,62	0	102,09

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Radiologia	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000017	CENTRO DI RADIOLOGIA GAMMA MEDICAL SRL	008	0006	98.432,40	2.414	C	40,78	50,01	55,01	0	81,53
000065	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE N.1 S.R.L.	008	0006	657.929,14	8.635	D	76,19	67,73	74,51	1,69	112,49
000066	RAD. MEDICA MASSA S.R.L.	008	0006	151.043,46	2.404	D	62,83	67,73	74,51	0	92,76
000067	CENTRO DI RADIOLOGIA E ROENTGENFISIOTERAPIA DEL DR GINOLFI E C. S.R.L.	008	0006	77.284,07	2.228	B	34,69	47,56	52,32	0	72,92
000071	CETAC - SRL	008	0006	610.105,07	6.246	D	97,68	67,73	74,51	23,17	144,21
000095	CE.DI.R SAS	008	0006	174.846,60	3.345	C	52,27	50,01	55,01	0	104,51
000105	CENTRO DIAGNOSTICO CASERTANO S.R.L.	008	0006	84.850,27	1.571	C	54,01	50,01	55,01	0	107,99
000114	HERMES S.P.A.	008	0006	109.791,67	2.483	C	44,22	50,01	55,01	0	88,41
000150	CENTRO RAD. VEGA S.R.L.	008	0006	211.778,26	3.925	B	53,96	47,56	52,32	1,64	113,43
150014	CLINICA SANT'ANNA S.R.L	008	0006	96.963,20	2.053	D	47,23	67,73	74,51	0	69,72
150016	VILLA DEL SOLE S.P.A.	008	0006	9.642,25	127	B	75,92	47,56	52,32	23,6	159,62
150020	CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L.	008	0006	434.494,97	5.736	D	75,75	67,73	74,51	1,24	111,83
150023	CLINICA ATHENA	008	0006	322.509,40	5.395	D	59,78	67,73	74,51	0	88,25
341110	CENTRO DI RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA DOTT. GAETANO GOLIA E C. SRL	008	0006	113.769,06	2.406	C	47,29	50,01	55,01	0	94,55
341111	CENTRO RX V. LIGUORI S.A.S	008	0006	360.194,75	5.259	D	68,49	67,73	74,51	0	101,11
341113	ALBA CLINICA S.PAOLO SRL	008	0006	3.065,51	87	A	35,24	31,08	34,19	1,04	113,35
341116	STUDIO DI RADIOL. S E E N RX SRL	008	0006	524.123,52	8.502	D	61,65	67,73	74,51	0	91,01
341119	D.R.D. S.A.S.	008	0006	145.116,21	2.542	D	57,09	67,73	74,51	0	84,28
361103	STUD. RAD. MED. AMATO SRL	008	0006	765.573,64	12.811	D	59,76	67,73	74,51	0	88,22
371108	CENTRO RADIUM S.N.C.	008	0006	59.030,78	1.538	C	38,38	50,01	55,01	0	76,74
381110	POLISANITARIA IODICE SRL	008	0006	479.589,27	7.416	D	64,67	67,73	74,51	0	95,47
391110	CAPUA CENTER S.R.L.	008	0006	378.684,56	6.260	D	60,49	67,73	74,51	0	89,31
391111	CENTRO MEDICO CALES SRL - VILLA ORTENSIA -	008	0006	26.086,00	419	C	62,26	50,01	55,01	7,25	124,48
391190	CASA DI CURA VILLA FIORITA S.P.A.	008	0006	198.658,41	2.375	D	83,65	67,73	74,51	9,14	123,49
421106	CENTRO DIAGNOSTICO DR. A GINOLFI & C. S.R.L.	008	0006	467.678,16	6.935	D	67,44	67,73	74,51	0	99,56
421107	STUDIO DIAGNOSTICO MONDRAGONE SRL	008	0006	232.293,77	3.802	C	61,1	50,01	55,01	6,09	122,16
431104	STUDI DI RADIOLOGIA,ECOGRAFIA,FKT DOTTOR LORENZO FUSCO DI FRANCESCO FUSC	008	0006	111.730,70	3.606	A	30,98	31,08	34,19	0	99,67

Struttura	DenominazioneStruttura	Radioterapia	Specialistica Tetti	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000150	CENTRO RAD. VEGA S.R.L.	024	0007	1.155.460,95	18.014	X	64,14	72,54	79,8	0	88,42
391190	CASA DI CURA VILLA FIORITA S.P.A.	024	0007	581.475,24	5.930	X	98,06	72,54	79,8	18,26	135,17

ASL CASERTA

UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate

UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Monitoraggio Costo Medio Genn-Mar 2023 Spec. Amb.

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Pat. Clin	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
401103	B.D.C. GRAZZIANISE S.R.L. (LAB. ANAL. CLIN. SAN GIOVANNI s.n.c.)	011	0004	50.092,84	13.696	A	3,66	3,41	3,75	0	107,15
401104	LAB. ANALITICO DOMITIO SAS	011	0004	85.163,28	26.285	A	3,24	3,41	3,75	0	94,91
411103	ANALISI CLINICHE- RADIOLOGIA-ECOGRAFIA DI SILBERSTEIN GLORIA & C SAS	011	0004	18.389,31	5.388	A	3,41	3,41	3,75	0	99,99
411104	CENTRO PATOL.CLIN. SAN GIORGIO SAS	011	0004	42.758,24	11.623	A	3,68	3,41	3,75	0	107,77
411105	CENTRO DIAGNOSTICO LETIZIA SAS	011	0004	15.134,14	4.312	A	3,51	3,41	3,75	0	102,82
421104	CENTRO DIAGNOSTICO POCCIA DEL DOTTOR POCCIA & C SAS	011	0004	85.677,75	25.174	B	3,4	3,57	3,93	0	95,21
431103	BRONGO PALMIERI S.A.S.	011	0004	48.811,24	14.697	A	3,32	3,41	3,75	0	97,29
431105	LAB. FARTRELL SRL	011	0004	60.421,86	18.532	A	3,26	3,41	3,75	0	95,52
431107	LAB. ANALISI MAONE DI MIELE S.N.C. DI MIELE R.& C.	011	0004	24.552,45	7.318	A	3,36	3,41	3,75	0	98,29
AGG201	RETE LABS	011	0004	124.743,66	35.803	C	3,48	3,89	4,28	0	89,49
AGG203	laboratori in rete - Alfa Center	011	0004	276.757,18	79.107	A	3,5	3,41	3,75	0	102,49
AGG204	INTERLAB CASERTA	011	0004	98.983,80	31.103	A	3,18	3,41	3,75	0	93,23
AGG205	NetworkMedicine -CDC spa	011	0004	115.313,48	34.173	A	3,37	3,41	3,75	0	98,86
AGG206	PASTEUR LAB (CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE)	011	0004	172.151,07	40.557	C	4,24	3,89	4,28	0	109,02
AGG207	PINETALAB s.c.a.r.l	011	0004	9.257,54	2.732	C	3,39	3,89	4,28	0	87,03
AGG209	MIMINA LAB -Centro Medico Cales	011	0004	54.912,19	15.993	A	3,43	3,41	3,75	0	100,59
AGG230	GAM CENTER RETE D'IMPRESE	011	0004	65.022,08	20.047	A	3,24	3,41	3,75	0	95,02
AGG248	SAN CARLO S.R.L.	011	0004	451.818,10	#####	C	4,13	3,89	4,28	0	106,1
AGG256	Consorzio Igea	011	0004	156.199,60	41.755	B	3,74	3,57	3,93	0	104,65
AGG262	UNILab ATI	011	0004	178739,69	49602	B	3,6	3,57	3,93	0	100,8
AMB481	**CASA DI CURA VILLA FLORIA**	**011**	**0004**	**6.249,17**	**2.826**	**A**	**2,21**	**3,41**	**3,75**	**0**	**64,78**
000113	CENTRO ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.R.L.	028	0001	608.521,41	79.585	X	7,65	8,43	9,27	0	90,71
341114	CENTRO ANTIDIABETE TERRA DI LAVORO	028	0001	111.718,89	7.415	X	15,07	8,43	9,27	5,8	178,75
DIA482	CENTRO ANTIDIABETICO NORMANNO	028	0001	94.475,61	9.072	X	10,41	8,43	9,27	1,14	123,55
DIA512	LABORATORIO BIOANALISI CLINICHE SRL	028	0001	2.801,59	922	X	3,04	8,43	9,27	0	36,05

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Pat. Clin	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000071	CETAC - SRL	011	R7	6.084,68	63	C-PCR	96,58	119,45	125	0	77,26
000114	HERMES S.P.A.	011	R7	16.108,24	149	C-PCR	108,11	119,45	125	0	86,48
341105	LAB. BIOMEDICAL S.R.L.	011	R7	22.575,52	196	C-PCR	115,18	119,45	125	0	92,14
341108	LAB. ANALISI CLINICHE STEFANO GALDIERO S.R.L.	011	R7	2.726,32	20	C-PCR	136,32	119,45	125	11,32	109,05
AGG201	RETE LABS	011	R7	12.810,32	115	C-PCR	111,39	119,45	125	0	89,11

ASL CASERTA Monitoraggio Costo Medio Genn-Mar 2023 Spec. Amb.

UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate

UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Pat. Clin	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000013	LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALFA 1 S.A.S.	011	0004	52.835,92	15.916	A	3,32	3,41	3,75	0	97,25
000016	LAB. BIOMEDICO S.A.S DI G. PETRILLO	011	0004	62.179,28	18.229	B	3,41	3,57	3,93	0	95,42
000049	CERASOLE CENTRO POLISPECIALISTICO S.N.C.	011	0004	55.158,81	15.229	B	3,62	3,57	3,93	0	101,32
000063	LAB. OMNIA S.R.L.	011	0004	27.321,94	8.353	A	3,27	3,41	3,75	0	95,82
000071	CETAC - SRL	011	0004	29.733,72	7.860	C	3,78	3,89	4,28	0	97,16
000082	CENTRO DIAGNOSTICO S.MARIA S.A.S.	011	0004	19.834,02	5.633	A	3,52	3,41	3,75	0	103,15
000085	L.A.M. SRL	011	0004	72.925,75	22.430	A	3,25	3,41	3,75	0	95,25
000088	CENTRO MEDICO RECALE S.R.L.	011	0004	27.277,85	8.600	A	3,17	3,41	3,75	0	92,92
000092	LAB. BIOMEDICA MARCIANISE S.R.L.	011	0004	85.842,20	25.470	A	3,37	3,41	3,75	0	98,74
000100	LABORATORIO BIOGAMMA S.R.L.	011	0004	32.918,51	9.426	A	3,49	3,41	3,75	0	102,31
000114	HERMES S.P.A.	011	0004	102.900,55	29.920	C	3,44	3,89	4,28	0	88,33
000117	LABORATORIO - IGEA PIEDIMONTE	011	0004	133.645,78	37.897	B	3,53	3,57	3,93	0	98,65
000118	LAB. ANALISI L.A.C.	011	0004	35.612,77	10.497	A	3,39	3,41	3,75	0	99,39
150020	CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L.	011	0004	112.055,46	30.968	A	3,62	3,41	3,75	0	106
150023	CLINICA ATHENA	011	0004	41.147,55	11.553	A	3,56	3,41	3,75	0	104,34
341104	LAB. BISCEGLIA S.N.C.	011	0004	43.187,72	12.038	A	3,59	3,41	3,75	0	105,1
341105	LAB. BIOMEDICAL S.R.L.	011	0004	76.815,58	21.862	C	3,51	3,89	4,28	0	90,25
341106	LAB. ANALISI CLINICHE QUARANTELLI S.N.C.	011	0004	19.111,15	5.814	A	3,29	3,41	3,75	0	96,29
341107	LAB.ANALISI CLINICHE LAMPITELLA	011	0004	32.860,64	10.118	A	3,25	3,41	3,75	0	95,14
341108	LAB. ANALISI CLINICHE STEFANO GALDIERO S.R.L.	011	0004	189.461,81	49.051	C	3,86	3,89	4,28	0	99,21
341113	ALBA CLINICA S.PAOLO SRL	011	0004	9.456,51	2.685	A	3,52	3,41	3,75	0	103,18
351104	LAB.ANALISI CLINICHE CARRINO S.A.S.	011	0004	36.793,57	10.288	A	3,58	3,41	3,75	0	104,77
351105	LAB. ANALISI CLINICHE VOZZA S.A.S.	011	0004	38.395,13	10.426	A	3,68	3,41	3,75	0	107,88
351106	LABORATORIO ANALISI DE MICHELE S.R.L.	011	0004	50.444,38	14.335	A	3,52	3,41	3,75	0	103,09
351107	ANALISI CLINICHE DELL`AVERSANA M. ANTONIETTA & C. S.A.S.	011	0004	36.629,73	9.906	A	3,7	3,41	3,75	0	108,33
361104	CENTRO RICERCHE CLINICHE C.R.C.DI SCALZONE E. & C S.A.S.	011	0004	75.100,80	22.659	A	3,31	3,41	3,75	0	97,09
361105	BIOLAB S.R.L.	011	0004	27.287,98	8.159	A	3,34	3,41	3,75	0	97,98
361106	LAB. NOBISSO SAS	011	0004	25.974,38	7.067	A	3,68	3,41	3,75	0	107,67
361113	LABORATORIO DIAGNOSTICA 2000	011	0004	57.612,18	16.801	A	3,43	3,41	3,75	0	100,45
371104	LAB.RICERCHE CLINICHE CORONELLA & C. SNC DI CORONELLA G.	011	0004	61.355,08	18.654	A	3,29	3,41	3,75	0	96,36
371106	LAB. ANAL. BIOLABOR DI VITALE A. S.A.S.	011	0004	64.062,52	18.993	A	3,37	3,41	3,75	0	98,81
381104	LAB. ANALISI SALUS S.A.S.	011	0004	39.454,58	11.210	A	3,52	3,41	3,75	0	103,11
381107	LAB. ANALISI FLEMING S.A.S.	011	0004	34.953,98	10.067	A	3,47	3,41	3,75	0	101,72
391103	LAB. ANALISI CHECKUP DI DE ROSA C. & C S.A.S.	011	0004	22.995,97	6.307	A	3,65	3,41	3,75	0	106,82
391105	LAB. ANALISI BIOCENTRO DI GUARINO S.A.S.	011	0004	50.868,20	14.697	A	3,46	3,41	3,75	0	101,4
391107	CENTRO PAT. CLIN. IGEA S.A.S.	011	0004	3.222,86	1.893	A	1,7	3,41	3,75	0	49,87
391108	CENTRO ANAL.CLIN.SCOTTO LAVINA S.R.L.	011	0004	89.971,99	25.363	A	3,55	3,41	3,75	0	103,92
391140	LAB. C.D.M. SERVICE SRL	011	0004	31.602,03	8.743	A	3,61	3,41	3,75	0	105,89

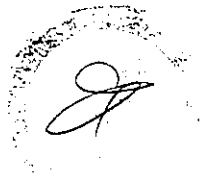

ASL CASERTA
UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Pat. Clin	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
AGG206	PASTEUR LAB (CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE)	011	R7	70.571,47	590	C-PCR	119,61	119,45	125	0	95,69
AGG207	PINETALAB s.c.a.r.l	011	R7	12866,28	113	C-PCR	113,86	119,45	125	0	91,08
AGG208	BIOLOGIA FUTURA SCARL	011	R7	46.917,96	379	C-PCR	123,79	119,45	125	0	99,03
AGG248	SAN CARLO S.R.L.	011	R7	137.957,39	1126	C-PCR	122,52	119,45	125	0	98,01

Struttura	DenominazioneStruttura	Branca Specialistica	Pat. Clin	Fatturato	N. Prestazioni	Classe	Costo Medio Centro	Costo Medio Classe	Costo Medio Massimo	Quota Eccedente	Variazione Percetuale
000049	CERASOLE CENTRO POLISPECIALISTICO S.N.C.	011	R	349,43	5	C-PCR	69,89	74,98	90	0	77,65
000071	CETAC - SRL	011	R	4.137,48	38	C-PCR	108,88	74,98	90	18,88	120,97
000114	HERMES S.P.A.	011	R	2.668,80	30	C-PCR	88,96	74,98	90	0	98,84
150020	CASA DI CURA SAN MICHELE S.R.L.	011	R	422,67	6	C-PCR	70,45	74,98	90	0	78,27
341105	LAB. BIOMEDICAL S.R.L.	011	R	6.140,06	79	C-PCR	77,72	74,98	90	0	86,35
341108	LAB. ANALISI CLINICHE STEFANO GALDIERO S.R.L.	011	R	8.630,60	88	C-PCR	98,08	74,98	90	8,08	108,97
351104	LAB.ANALISI CLINICHE CARRINO S.A.S.	011	R	77,47	1	C-PCR	77,47	74,98	90	0	86,07
AGG201	RETE LABS	011	R	4.891,87	72	C-PCR	67,94	74,98	90	0	75,49
AGG203	laboratori in rete - Alfa Center	011	R	5.049,31	78	C-PCR	64,73	74,98	90	0	71,92
AGG204	INTERLAB CASERTA	011	R	514,19	7	C-PCR	73,46	74,98	90	0	81,61
AGG206	PASTEUR LAB (CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE)	011	R	74.733,58	990	C-PCR	75,49	74,98	90	0	83,87
AGG207	PINETALAB s.c.a.r.l	011	R	529,68	8	C-PCR	66,21	74,98	90	0	73,56
AGG208	BIOLOGIA FUTURA SCARL	011	R	43.426,40	678	C-PCR	64,05	74,98	90	0	71,16
AGG248	SAN CARLO S.R.L.	011	R	46.326,47	534	C-PCR	86,75	74,98	90	0	96,39
AGG256	Consorzio Igea	011	R	1841,07	50	C-PCR	36,82	74,98	90	0	40,91

REGIONE CAMPANIA
ASL CASERTA
UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
UOS Controllo delle Prestazioni in accreditamento
Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
mail: centri.accreditati@aslcaserta.it / pec: uoc.centriaccreditati@pec.aslcaserta.it

ANNO 2022

000113	ASSOCIAZ.ITALIANA DIABETICI	**Costo Medio Paziente:**	€ 164,43
000113	ASSOCIAZ.ITALIANA DIABETICI	**Costo Medio Prestazione:**	€ 8,00

341114	**C.ANTID.TERRA DI LAVORO**	**Costo Medio Paziente:**	**€ 111,07**
341114	**C.ANTID.TERRA DI LAVORO**	**Costo Medio Prestazione:**	€ 14,83

DIA482	Centro Antidiabete Normanno s.r.l.	**Costo Medio Paziente:**	€ 152,45
DIA482	Centro Antidiabete Normanno s.r.l.	**Costo Medio Prestazione:**	9,71

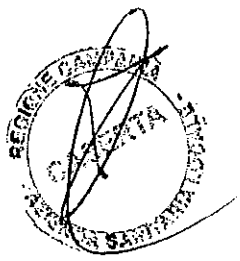

Pubblicato il 24/04/2023

N. 04108 /2023 REG.PROV.COLL.
N. 07779/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7779 del 2022, proposto dall' Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

contro

- la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli n. 29;
- il Commissario Straordinario per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, non costituito in giudizio;
- l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- il Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. S.a.s. e l'Assistenza Italiana Diabetici S.r.l., in persona dei legali rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Nunzio Mazzocchi, Eduardo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5357 del 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e del Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. S.a.s. e della società Assistenza Italiana Diabetici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete s.r.l. (d'ora in avanti solo Istituto), accreditato con il S.S.R. per attività in regime ambulatoriale di Centro Antidiabete ha impugnato, con ricorso introduttivo, avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, la delibera del Direttore Generale della ASL Caserta, n. 1112 dell'8 settembre 2020, con cui veniva avviato il procedimento volto a proporre alla Regione Campania la misura sanzionatoria della sospensione *e/o* revoca dell'accreditamento, in seguito alle plurime criticità riscontrate nel corso dei controlli presso la sede dell'Istituto.

1.1. Con ricorso notificato il 27 maggio 2021 il medesimo Istituto impugnava, con motivi aggiunti, il decreto n. 104 del 26 marzo 2021, a mezzo del quale questa

volta la Regione Campania aveva disposto la revoca dell'accreditamento rilasciato al centro ricorrente, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento, oltre per i motivi già articolati con il visto ricorso introduttivo, anche sotto distinti motivi, tra cui, la violazione delle garanzie procedimentali.

Lo stesso Istituto poi proponeva anche un secondo ricorso per motivi aggiunti, con ulteriori censure a confutazione delle medesime violazioni contestate.

2. Il ricorrente, deducendo la violazione delle garanzie partecipative lamentava che, la Regione Campania, non avrebbe comunicato alla struttura appellante l'inizio del procedimento di revoca dell'accreditamento, essendo stata la comunicazione effettuata solo nella prodromica fase istruttoria, svoltasi avanti alla Asl di Caserta, ossia nella fase di accertamento delle eventuali irregolarità quale fase procedimentale, del tutto distinta nei presupposti e negli effetti dalla successiva fase di esercizio del potere di secondo grado da parte della Regione, quale unico organo decisore sulla prosecuzione o meno del rapporto di accreditamento in corso.

3. L'Istituto interessato domandava, pertanto, all'adìto Tribunale l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento tutorio adottato dalla Regione Campania.

4. Si costituivano nel primo grado del giudizio sia l'Amministrazione regionale intimata, sia Azienda Sanitaria Locale di Caserta, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.

5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, con sentenza n. 5357 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti, convalidando la legittimità del provvedimento regionale di revoca dell'accreditamento.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Istituto, contestando analiticamente le valutazioni del TAR, sia riguardo all'omissione delle garanzie partecipative ed alla violazione dei principi che regolano il procedimento sanzionatorio, sia riguardo all'accertamento in fatto ed all'apprezzamento della rilevanza delle criticità contestate, mediante i sei motivi di censura appresso elencati:

I – *error in judicando* - violazione di legge (art. 7 l. 241/90) violazione del

contraddittorio procedimentale;

II – *error in judicando*; violazione di legge (artt. 2, 3 l. n. 241/ 90; artt. da 8 bis a 8 quinquies d.lgs 502/1992; art. 9 legge regionale n. 11/2015; artt. 24 e 97 Cost); violazione del principio di certezza del diritto, correttezza, buona fede; violazione dei principi di legittimo affidamento e giusto procedimento; difetto di motivazione;

III – *error in judicando* – violazione di legge (art. 8 quater e 8 quinquies l. 502/92) -violazione del principio di effettività e del giusto procedimento;

V (nel ricorso risulta saltato il numero IV) – *error in judicando* – violazione di legge (art. 6 del regolamento 1/2007) – violazione del principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni;

VI - sul superamento della c.o.m.;

VII - *error in iudicando* - violazione di legge (art. 1 comma 237 octies l.r. Campania n. 4/2011 – artt. 2 e 3 l. n. 241/90) - violazione del principio di parita' di trattamento, proporzionalità, giusto procedimento.

7. Si sono costituite anche in questa fase di appello sia la Regione Campania che l'Asl di Caserta, sostenendo la legittimità del provvedimento tutorio impugnato in primo grado e la correttezza della motivazione espressa dal primo giudice, e chiedendo il rigetto dell'appello.

7.1. Si sono inoltre costituite il Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. S.a.s. e l'Assistenza Italiana Diabetici S.r.l., strutture concorrenti dell'appellante, anch'esse chiedendo il rigetto dell'appello.

8. Nella udienza pubblica del 2 febbraio 2023 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L'appello è fondato e pertanto va accolto.

10. E' utile anzitutto riassumere brevemente i passaggi procedimentali che hanno condotto al presente giudizio:

- a seguito di sopralluoghi, ritenendo che la struttura sanitaria odierna appellante avesse compiuto plurime e gravi violazioni, l'ASL Caserta, con la deliberazione n.

1112 dell'8 settembre 2020, attivava il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell'accreditamento di competenza della Regione Campania;

- dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento, la struttura inoltrava osservazioni;

- la ASL riteneva che le controdeduzioni presentate dalla struttura non fossero in grado di superare le problematiche contestate; pertanto, con la delibera n. 1235 del 7 ottobre 2020, concludeva la fase procedimentale di sua competenza, proponendo alla Regione Campania di sospendere o revocare l'accreditamento istituzionale;

- la Regione, esaminata la proposta dell'ASL, con decreto n. 104 del 26 marzo 2021 disponeva la revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo per l'attività in regime ambulatoriale di Centro Antidiabete rilasciato all'Istituto per lo studio e la Cura del Diabete s.r.l., in considerazione delle "... gravi criticità riguardanti anche rendicontazioni di prestazioni non eseguite e tali da far venire meno il rapporto fiduciario che connota la natura concessoria dell'istituto dell'accreditamento".

11.Come brevemente suesposto in fatto, l'Istituto appellante aveva impugnato avanti al TAR Campania, Sede di Salerno la delibera n. 1235 del 2020 e, successivamente, con un primo ricorso per motivi aggiunti -depositato in data 1 aprile 2021- il decreto n. 104/2021.

11.1. In particolare, con i predetti primi motivi aggiunti, il ricorrente, oltre a riproporre le censure di violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 241/1990, già dedotte con il ricorso introduttivo, aveva dedotto la violazione dell'art. 6, commi 2 e 3, del Reg. reg. n. 1/2007.

Stabilisce, invero, la vista disposizione che: "se viene riscontrata la perdita di requisiti per l'accreditamento il dirigente del settore competente diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine, proposto dagli stessi Nuclei di Valutazione (comma 2); ed ancora, il comma 3 della medesima dispozione, prosegue precisando che: "il dirigente del settore competente se non

sono state ritenute sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui è trascorso inutilmente il termine assegnato: a) sospende l'accreditamento, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; b) revoca l'accreditamento nel caso in cui sia trascorso inutilmente il tempo concesso per la regolarizzazione".

11.2. Il Tribunale, con la sentenza gravata, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in ragione del carattere endoprocedimentale della delibera aziendale n. 1235/2020, ha esaminato e respinto i plurimi motivi aggiunti, ritenendoli infondati.

11.3. Nello specifico, il primo giudice, ha disatteso la censura di partecipazione procedimentale, affermando in particolare *(§ 6)* che: *...È emerso che la Regione Campania ha emanato apposita comunicazione di avvio del procedimento e che, comunque, la ricorrente è stata messa in grado di esprimere la propria posizione non condivisa poi dall'amministrazione resistente. Al caso di specie, è, inoltre, inapplicabile l'art. 10 bis l. 241 del 1990 che presuppone l'istanza di parte, mentre il procedimento oggetto del presente giudizio è iniziato di ufficio. Né l'amministrazione avrebbe dovuto contestare punto per punto tutte le osservazioni avanzate dalla ricorrente, essendo sufficiente, comunque, desumere dal provvedimento che l'amministrazione abbia comunque valutato le difese del privato e che le abbia comunque superate perché ritenute non fondate. Come si vedrà oltre, dal provvedimento di revoca emergono nitide le motivazioni che hanno condotto la Regione Campania a disporre la revoca dell'accreditamento e a ritenere non condivisibili le ricostruzioni alternative fornite dalla ricorrente.*

12. Nell'appello, con il primo motivo (*error in judicando*, violazione dell'art. 7 della legge n. 241del 1990, violazione del contraddittorio procedimentale), presentato come potenzialmente assorbente, l'Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete, riguardo alla suestesa valutazione del Tribunale, lamenta che in particolare che: *i.* la Regione Campania non ha mai comunicato alla struttura appellante

l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento; *ii.* l'Istituto, pertanto, non è stato posto in condizione di contraddire con la Regione Campania, in relazione ai presupposti normativi ed istruttori del provvedimento di revoca; *iii.* la violazione del diritto al contraddittorio non può essere sterilizzata, come ha erroneamente postulato il TAR, invocando l'apporto partecipativo nel distinto procedimento istruttorio sfociato nella proposta dell'ASL Caserta di sospensione o revoca dell'accreditamento, in quanto: a) la fase istruttoria di accertamento delle eventuali irregolarità è procedimento distinto nei presupposti e negli effetti dalla successiva fase di esercizio del potere di secondo grado da parte della amministrazione competente (Regione Campania) sul rapporto di accreditamento in corso; e la struttura non ha potuto contraddire sui presupposti per l'esercizio del potere di revoca e sul presunto venir meno del rapporto fiduciario in relazione alle asserite irregolarità accertate dall'ASL Caserta e condivise dalla Regione Campania; b) con la delibera n. 1235/2020 è stata rimessa alla Regione una proposta alternativa di sospensione, ovvero di revoca dell'accreditamento, e la "scelta" della Regione Campania di revocare l'accreditamento in luogo della minore sanzione della sospensione, integra autonomo procedimento valutativo ed istruttorio che esigeva una rinnovazione del contraddittorio procedimentale con la struttura appellante, non assorbibile dall'apporto partecipativo alla presupposta fase di accertamento delle presunte irregolarità.

12.1. Nelle memorie e repliche della Regione e della ASL non è stata peraltro prospettata, su detta questione, alcuna eccezione o difesa specifica, ulteriore rispetto a quanto affermato dal primo giudice.

13. Il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di appello.

13.1. Ancorché riferita alla norma nazionale di principio a garanzia della partecipazione procedimentale, la censura è sostanzialmente riproduttiva di quelle dedotte in primo grado, e dunque risulta ammissibile.

13.2. In fatto, non risulta che sia stata attivata dalla Regione, né sia comunque avvenuta, alcuna partecipazione procedimentale ulteriore.

13.3. La ASL, in esito all'istruttoria tecnica, ha rimesso alla Regione, competente in tema di misure sanzionatorie, la scelta tra le due distinte sanzioni applicabili, a termini del reg. reg. Campania 1/2017: l'una conservativa, sospensione per sei mesi; l'altra demolitoria, revoca dell'accreditamento. Si tratta di un procedimento (o di una fase procedimentale) che muove dalle acquisizioni istruttorie, ma ha un contenuto autonomo, essendo preordinato alla valutazione discrezionale della incidenza dei fatti sul vincolo fiduciario, ai fini della decisione sulla sanzione applicabile.

13.4. Può convenirsi con l'appellante nel senso che, rispetto a tale distinto procedimento valutativo, in cui si radica l'entità della sanzione (in presenza, com'è evidente, di due possibilità di portata afflittiva enormemente diversa per il destinatario), la struttura abbia il diritto a contraddire sullo specifico tema della proporzionalità e gradualità del regime sanzionatorio irrogato, e in genere sull'incidenza sul rapporto fiduciario di quanto accertato dalla ASL (specie se confutato dalla struttura), nella precedente fase.

13.5. Ciò discende dai principi europei e nazionali, recepiti nella legge 241/1990, ma si desume anche dal testo dell'art. 6 del regolamento 1/2017, secondo cui, come già sopra esposto, la Regione "diffida il soggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine, proposto dagli stessi Nuclei di Valutazione" e adotta la sanzione nel caso in cui "non sono state ritenute sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui è trascorso inutilmente il termine assegnato".

13.6. Le controparti dinanzi al TAR avevano sostenuto la tesi che nella specie non si versava nell'ambito di applicazione dell'art. 6, disposizione che si riferirebbe solo al caso del venir meno di requisiti idoneativi, mentre invece si sarebbe in presenza dell'esercizio del potere immanente di ogni Amministrazione di sciogliersi dal rapporto giuridico con un soggetto divenuto inaffidabile. Tale tesi non convince, stante il tenore della norma, potenzialmente comprensivo di ogni motivo

ritenuto idoneo a determinare "la perdita di requisiti per l'accreditamento", tra cui rientrano quelli soggettivi che supportano il rapporto fiduciario, e comunque perché anche la ASL ha prospettato l'alternativa sanzionatoria seguendo lo schema dell'art. 6 (di modo che, se l'ulteriore fase conclusiva del procedimento fosse riconducibile ad una diversa previsione normativa sui presupposti sanzionatori, sarebbe a maggior ragione riscontrabile un difetto di contraddittorio procedimentale).

13.7. La Regione, a valle della istruttoria, non ha avviato alcun ulteriore contraddittorio, pervenendo direttamente all'adozione del decreto di revoca.

13.8. Il carattere discrezionale e non automatico del potere esercitabile, peraltro, non preregolato in atti normativi/regolamentari, esclude – contrariamente a quanto sembra adombrato dalla Regione in memoria, in relazione al complesso delle censure concernenti la motivazione della revoca - di poter ravvisare tratti vincolati nella individuazione della sanzione, e finanche nella scelta di applicare una sanzione (anziché ritenere soddisfacenti le osservazioni e confutazioni della struttura, in contrario avviso rispetto alla proposta della ASL), e dunque non consente in alcun modo di sterilizzare il vizio di omesso contraddittorio.

13.9. La autonomia del procedimento regionale di irrogazione della sanzione risulta ribadita, del resto, dalla stessa pronuncia del TAR, che ha dichiarato inammissibile la impugnazione della delibera aziendale, in ragione della sua natura endoprocedimentale.

13.10. In conclusione, deve ritenersi che sia mancata, per omissione della Regione, la necessaria partecipazione procedimentale dell'appellante alla fase procedimentale finalizzata all'adozione del provvedimento finale, omissione che rende illegittima la sanzione ed assume carattere di vizio assorbente.

14. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, e l'annullamento del decreto regionale di revoca con esso impugnato. Resta impregiudicata ogni eventuale ulteriore valutazione della Regione in esito alla corretta riedizione del potere sanzionatorio a partire dalla proposta della ASL.

15. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti gravati in prime cure, nei sensi e limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO

Verbale Specialistica Ambulatoriale ASL CASERTA

Il giorno 11/03/2022, presso la sede dell'ASL di Caserta, via Unità Italiana n. 28,

Sono presenti:

Per le Associazioni di categoria		firma
AISA Prof Antonio Salvatore	Presente	
ASPAT - Dr Pierpaolo Polizzi	Presente	
FEDERLAB - Campania Dr Giuseppe Diglio	Presente	
SNR - Dott. Bruno Accarino	Presente	
FEDERBIOLOGI CONFAPI Dr.ssa Guerriero	Presente	
AISIC – Dott. Gaetano Gambino	Presente	
AIOP - Dott Dr Giuseppe Diglio per delega	Presente	
FEDISALUTE per delega SNR	Presente	
Per la ASL		
Dr.ssa Delli Carri Ida	Assente	
Dr.ssa Lino Maria	Presente	
Dr. Roncioni Attilio	Presente	
Dr. Tarantino Giuseppe	Presente	
Tescione Nicola	Presente	

Ordine del giorno: Specialistica ambulatoriale: consuntivo anno 2019 – anno 2020 – anno2021.

L'ASL porta in visione ai rappresentanti delle Associazioni di Categoria gli schemi riepilogativi relativi agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021, inviati già a mezzo PEC.

Il dott Gambino per **AISIC** rappresenta che nonostante il "peccato originale" dell'anno 2018, laddove il consuntivo fu elaborato dall'Azienda sui fatturati e non sulle prestazioni, recentemente rivisto nell'anno 2021 dopo numerose istanze e denunce, i dati forniti continuano ad essere non veritieri.
A prescindere dal fatto che non ci sono stati forniti per l'anno 2018, benche' richiesti, le colonne della produzione 2017 riconosciuta per analizzare l'overselling e quelle relative al costo medio per branca e per struttura per le verifiche dei dati, come pure quelli dell'anno 2021 oggetto dell'o.d.g., rileviamo numerose discrepanze nei tabulati inviatici.
Invero per i laboratori di analisi con riguardo alle prestazioni R (biologia molecolare) risultano riconosciute prestazioni a strutture non in possesso dei requisiti richiesti (come da elenco Regione Campania per l'esecuzione dei tamponi molecolari) ed allo stesso modo per le "7 prestazioni impattanti", A6; con riserva di verifica per gli esercizi successivi circa il rispetto dei tetti di prestazioni separati.
Pertanto, fermo restando un'analisi piu' approfondita, occorre stornare le suddette prestazioni, anche per quanto concerne il pagamento, e riconoscerle a chi era in possesso dei requisiti; anche ai fini dell'incremento contrattuale dei successivi esercizi.
Inoltre sembrerebbe che non si sia tenuto conto di ingressi e/o uscite di spoke dalle aggregazioni per cui in alcuni casi vi sarebbe una determinazione errata dei fatturati delle stesse.
Infine per quanto concerne la branca di diabetologia, fermo restando tutte le riserve espresse nei tavoli precedenti relativamente alla mancata comunicazione del monitoraggio dell'anno 2020 ed all'arbitraria prosecuzione dell'attivita' consentita alla sospensione di un Centro a favore degli altri ben oltre la data di esaurimento prestazionale, non si comprende come i dati forniti alla Regione per la determinazione dei tetti 2022, stante il contenzioso in atto col Centro disaccreditato, abbiano determinato l'assegnazione ai due Centri accreditati dell'intero tetto della branca ben oltre la media registrata nell'ultimo biennio e comunque senza che si sia provveduto ad accantonare la somma pertinente al ricorso in essere.

AISIC Federlab AIOP per delega

Per tutti i motivi su espressi non si ritiene di poter dare acquiescenza alla chiusura degli esercizi in sospeso poiche` i valori espressi sono inficiati di conseguenza dai dati contestati.

Il Prof. Salvatore dell'AISA evidenzia la circostanza che, come espressamente convenuto nella seduta del T.T. del 23.11.2021, l'ASL Ce avrebbe dovuto deliberare in ordine alla revisione del consuntivo anno 2018 – operata sull'evidente errore commesso dal Servizio sui fatturati e non sul numero delle prestazioni, come espressamente previsto dalla norma regolatrice la materia -- essendo tale consuntivo determinante al fine di garantire l'ineludibile principio generale della continuità dei valori successivi al 2018. Una rideterminazione che appare ancor piu significativa alla luce della intervenuta varazione del sistema di allocazione dei budget per struttura e non più per branca specialistica. Valori che, senza tema di smentita, rappresentano il dato di partenza sulla cui base saranno poi assegnati dalla Regione Campania i budget (volumetrici ed economici) a ciascun soggetto privato accreditato. Invita, pertanto, l'ASL Ce a concludere il procedimento amministrativo dell'esercizio 2018, adottando l'ineludibile delibera aziendale di recepimento, affinchè ciascun soggetto erogatore possa, causa cognita, assumere le proprie determinazioni in ogni sede.

L'ASPAT in relazione agli elaborati della Branca di Diabetologia per gli anni 2018 - 2019 - 2020 e 2021, conosciuti nel corso nell'odierno Tavolo Tecnico e riassunti nella tabella allegata (tab.1),

CONFUTA

per conto della Struttura rappresentata (cod. Reg. 000057), denominata Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete srl, **gli importi relativi alla voce "*Abbattimenti*"**, ritenuti del tutto erronei ed illegittimi sulla base delle intercorse comunicazioni associative, ad oggi ancora prive di alcun riscontro della PA e delle dichiarazioni rese nei precedenti Tavoli Tecnici (con particolare riguardo a quello dei 26/3/2021 che si richiama in allegato) concernenti le diverse fattispecie che concorrono a detti tagli di fatturato.

In sintesi, i punti oggetto degli addebiti ascritti, laddove presenti nelle annualità in esame, si riassumono nel modo seguente:

a) COM. Il calcolo delle prestazioni rese è stato fatto su un atto Deliberativo Aziendale n. 993/2012 superato dalla richiesta del Centro di implementazione COM, sia qualitativa che quantitativa, valevole per l'anno 2018.
Sulla tematica del superamento COM, in uno al suo mancato aggiornamento, ci rinviamo alle precisazioni (punti 4 e 5) della sotto riportata comunicazione.

Da ASPAT - Prot. 07/AP/2021…

4. Sulla tematica del superamento COM, in uno al suo mancato aggiornamento, la scrivente si associa pienamente a quanto comunicato dalle altre Associazioni di Categoria (AISA – AISIC ed SNR) che con note del 18 e 22 dicembre u.s. hanno chiarito la portata della problematica riconducendola su un piano di valutazione coerente alla normativa vigente ed alla attualità giurisprudenziale.

Si precisa, in tal senso, evitando inutili ripetizioni di quanto già esplicitato, che il <<*parametro COM (funzionale)* >> attiene ad una delle funzioni, in capo ai Distretti Sanitari, di controllo e verifica della qualità delle prestazioni erogate e pertanto il suo aggiornamento può essere richiesto da ciascun Centro Erogatore Accreditato a prescindere dal complessivo volume di prestazioni contrattualizzate.
Infatti, la PA se da un lato è obbligata, con motivato parere e secondo i tempi stabiliti dalla normativa regionale, a conformare la nuova COM del centro erogatore nel relativo provvedimento amministrativo, dall'altro, un potenziamento di tale parametro non la vincola in modo automatico ad acquisire un maggior numero di prestazioni, restando queste ultime contingentate dallo specifico contratto di fornitura ex art. 8-quinquies D.Lvo 502/92 e ss.mm.ii..

5. Tutto ciò chiarito, nel prendere atto della nota aziendale del dr. Roncioni sull'argomento (Prot. ASL CE n. 343939/C PRES.ACC. del 18/12/2020) se ne confuta il CONTENUTO IN TOTO riportando, in allegato alla presente, l'istanza del Centro Associato I.S.C.D. srl relativa alla richiesta per l'anno 2018 di implementazione della COM (Capacità Operativa Massima) sia qualitativa che quantitativa.

b) **OVER DATA.**

Da ASPAT - Prot. 535/AP/2020…

1. In ordine all'obbligo da Parte Pubblica di comunicazione per l'anno 2020 della data (presunta) di esaurimento dei budget di Branca ancora ad oggi nulla è stato specificato per la Diabetologia.

Giova sottolineare che le note ASL relative al monitoraggio dei Tetti di spesa, a partire dal giugno scorso, hanno segnalato ripetutamente che per la Branca di Diabetologia erano "*in corso verifiche*". Infatti nella precedente corrispondenza sul tema del 30/6/2020 – Prot. 166026/C – PRES. ACC. si legge che <<*Si precisa che la data* (n.b. 20/06/2020) *indicata è da ritenersi "probabile" e non "certa", in quanto non può tener conto di imprevedibili andamenti dell'attività dei singoli*

Federlab Aiop per delega AISIC

Centri nel periodo successivo all'attuale comunicazione, né di eventuali recuperi che possono essere quantificati solo a consuntivo in sede di Tavolo Tecnico.>>;

2. In sede di Tavolo Tecnico del 13 luglio u.s. l'ASPAT, a tal riguardo, ha dichiarato a verbale le seguenti osservazioni:
   - *<<Le sistematiche e progressive comunicazioni della ASL (ben sei a partire da metà febbraio scorso hanno documentato l'annosa criticità della definizione relativa alla data di esaurimento del budget di Branca assolutamente incerta e non affidabile e quindi impossibile da ottemperare. Infatti, il tenore della comunicazione aziendale, in virtù della fase acuta pandemica, ha sempre sottolineato che <<si precisa che, data l'emergenza Covid, la data indicata è da ritenersi "probabile" e non "certa"...>> e comunque condizionata dalle attività procedimentali del Tavolo Tecnico a consuntivo.*
   Giova precisare in tal senso che l'ultimo dato comunicato afferente al monitoraggio al 30/6 c.a. ha portato indietro la precedente data del 7/7 al 20/6.
   - *Stante quanto sopra descritto si sollecitano gli Uffici preposti della ASL a concludere le verifiche in corso dei carichi di lavoro del Centro diabetologico oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 1739/2020 al fine di calcolare la data effettiva di esaurimento della Branca di Diabetologia per l'anno in corso e disporre tutti gli adempimenti previsti dal contratto 8-quinquies.*

A tal uopo si allega la nota del 11/7/u.s. del citato Centro che anticipa quanto richiesto dall'ASPAT.>>

3. La Coordinatrice del Tavolo Tecnico dr.ssa Angela Maffeo nella summenzionata seduta del Tavolo Tecnico, nell'aderire alle richieste delle Associazioni circa la necessità di concludere le attività procedimentali degli anni pregressi al fine di una corretta determinazione del monitoraggio dell'anno 2020, dichiara che *<<Per quanto riguarda la Diabetologia risulta in fase conclusiva l'istruttoria delle verifiche e controlli che una volta conclusi saranno portati, in tempi brevi, all'attenzione delle AdC.>>*.

4. Successivamente a detto incontro, la Giunta Regionale, in data 3 agosto 2020, ha adottato la Deliberazione n. 450 concernente l'aggiornamento della programmazione per l'esercizio 2020 implementando per la Diabetologia della ASL Caserta il budget netto (+499.526€ pari al +16,3% di quanto disposto temporaneamente con il DCA 10/2020) ed i correlati volumi prestazionali da riprogrammare in ambito contrattuale (+46.006 prestazioni pari al +12,02%). Al tempo stesso il costo-medio prestazionale di questo "addendum" risulta notevolmente incrementato (da € 8,02 ad € 10,85 = +35,3%) incidendo su quello dell'intero volume di prestazioni diabetologiche su base annua.

Ribadiamo che le sopradescritte implementazioni non hanno trovato riscontro in alcuna tempestiva comunicazione da parte della ASL ai fini della definizione della data (presunta) di esaurimento del budget di Branca.

5. Nella comunicazione aziendale del 23/10/2020 – Prot- 258677/PRES. ACC. a firma del Dr. Attilio Roncioni (nuovo Coordinatore TT) concernente "la trasmissione dati per monitoraggio gennaio -settembre 2020" propedeutica alla Convocazione del Tavolo Tecnico (da farsi in videoconferenza ed allo stato ancora non convocato ad oltre un mese dalla predetta nota) *<<Si comunica che per la Branca di Diabetologia, a seguito dell'incremento eccessivo della produzione, ben oltre la COM, da parte di un Centro, sono state attivate verifiche specifiche ancora in corso di definizione.>>*

La tabella allegata relativa alla presunta data di fine budget della specialistica ambulatoriale al 30/9/2020 di fatto ESCLUDE LA BRANCA DI DIABETOLOGIA dal monitoraggio (?!).

6. Tutto quanto descritto, a nostro avviso, documenta in modo inequivocabile la situazione creatasi nel corrente anno per la Branca di Diabetologia (costituita da tre presidi erogatori privati accreditati di II° livello) che non ha beneficiato della corretta attività regolatoria ed endoprocedimentale dell'istituito Tavolo Tecnico Paritetico Aziendale né tampoco delle comunicazioni, a valenza predittiva, della data di esaurimento del relativo budget di Branca a cui consegue lo STOP erogativo simultaneo dei Centri.

7. Riteniamo indispensabile, per una corretta valutazione del contenuto della nota aziendale specificata in oggetto, sottolineare che il Centro Diabetologico L'ABETAIA, come documentato nella Determinazione Dirigenziale n. 7829 del 16/11/2020 relativa al consuntivo anno 2019, non è destinatario di alcuna richiesta di note di credito per prestazioni erogate oltre la data limite del tetto di spesa. Tutto ciò a conferma della perfetta ottemperanza da parte del Centro delle date comunicate dalla ASL nel corso del 2019, a seguito del tetto trimestrale ai sensi del DCA10/2020.

c) OVERSELLING (incremento produzione art. 8a oltre 10%).

Il parametro relativo all'aumento di produzione dei volumi prestazionali è stato oggetto di accurato approfondimento in relazione a quanto accaduto nel 2020.Per tale periodo, in considerazione che l'anno 2019 ha visto una produzione segmentata dei quattro trimestri di cui è costituito il tetto di spesa (STOP & GO), la comparazione periodale deve essere fatta necessariamente su base annua.

Il Centro ISCD srl, in ragione di quanto stabilito dal contratto sottoscritto ed in modalità autonoma, ha consuntivato un incremento superiore al 10% (overselling) in misura di n. 52923 prestazioni rispetto al periodo di riferimento anno 2019. Pertanto, stante la carenza di comunicazione, come descritto, della data di esaurimento del budget, il Centro, nella consapevolezza che i limiti contrattuali sono di Branca e non di struttura ed anche per portare a scadenza e completare i Piani Terapeutici dei pazienti diabetici presi in carico in un anno segnato da grandi criticità legate ai lockdown pandemici, è stato indotto ad erogare un volume di prestazioni superiori a quello consentito ma certamente senza alcuna motivazione tesa a violare la normativa, men che mai a ledere il rapporto di fiducia che lo lega da tantissimi anni alla committente Azienda Sanitaria Locale.

d) COSTO MEDIO oltre 10% CM assistito DCA 88/2013.

Precisiamo e ribadiamo quanto già specificato che il contratto di struttura 8- quinquies sottoscritto dal Centro per gli anni in esame non prevede alcun riferimento al costo medio del singolo paziente ex DCA 88/2013 ma unicamente (art. 8 comma 1) al case-mix quale valore medio delle prestazioni determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art. 4 e per tutte le strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale. Non è trascurabile evidenziare che il Tavolo Tecnico, di cui all'art. 6 del Protocollo d'Intesa, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiorna il valore medio delle prestazioni definito ex-ante al fine di garantire la plausibile collimazione dei volumi di prestazioni contrattualizzati con i correlati budget, con ciò mitigando l'applicazione della eventuale RTU. Tutto questo procedimento per la Branca di Diabetologia non è stato eseguito nel corso degli anni in esame.

Pertanto l'ASPAT non assevera la qualità dei dati trasmessi dalla ASL Caserta al Tavolo Tecnico e da trasferire in sede regionale e non offre conseguentemente alcuna acquiescenza alle motivazioni addotte da Parte Pubblica nell'ambito delle richieste note di credito.

Quanto poi agli importi assegnati all'ISCD in via provvisoria con la delibera 599/2021 si rileva che gli stessi sono errati in quanto quantificati in spregio delle normative applicabili, degli accordi contrattuali siglati e dei criteri di calcolo esplicitati nel medesimo provvedimento (cfr. nota metodologica - all. A).

Infatti, risulta di palmare evidenza:

(i) che l'intero budget di branca disponibile sia stato integralmente distribuito tra gli unici due Centri momentaneamente operanti nel territorio della ASL di Caserta in virtù dell'intervenuta revoca dell'accreditamento nei confronti dell'Iscd, sebbene i due operatori non posseggano requisiti tecnici, COM adeguate ed il fatturato -LEA che giustificherebbero tali attribuzioni;

(ii) che la richiamata revoca dell'accreditamento nei confronti della nostra associata non abbia ancora assunto carattere di definitività, essendo tuttora pendente il ricorso proposto innanzi al Tar Campania, sez. I, RG n. 3227/2021, con udienza pubblica fissata per il prossimo 8.6.2022, ciò che avrebbe imposto il calcolo e l'attribuzione dei volumi prestazionali e conseguenti tetti di spesa anche in capo all'Istituto, quanto meno in modalità figurativa.

Né tanto meno, fino ad allora, potrebbero essere attribuiti, come è stato, gli importi spettanti all'Istituto agli altri due Centri.

Ciò posto, fermo restando che l'ASPAT si riserva di proporre alla Regione Campania istanza di accantonamento del budget complessivamente attribuibile all'ISCD srl in ragione dei volumi di produzione sin qui svolti, si richiede alla Spett.le ASL di procedere alla rivalutazione del consuntivato di tutti e tre i centri concorrenti alla quantificazione complessiva dei rispettivi tetti di struttura.

SNR e per delega FEDISALUTE riscontra che i dati inviati con pec delle ore 18.54 deò 10.03.2022 non sono analitici la qual cosa non permette ai componenti del tavolo tecnico di svolgere compiutamente il ruolo loro assegnato dalla normativa contrattuale e inoltre non sono depurati:

1. Non vi è indicazione della determinazione del VMP rilevato per ciascuna disciplina e per ciascuna fascia funzionale, come contrattualmente imposto
2. Il taglio/recupero di fatturato derivante dal superamento del 10% del <u>VMP di fascia</u> (laddove c'è la distinzione in fasce) <u>o di disciplina</u> (laddove non esiste distinzione in fasce) **invalicabile dal 2018** in poi (art.8 co 2 del contratto)
3. Indicazione di quelle prestazioni non eseguibili (è il caso delle **RM con campo magnetico statico inferiore a 0.5T**): si attribuisce così sia un fatturato (e un numero di prestazioni eseguibili) a quelle

strutture che non avrebbero potuto erogare alcune prestazioni con evidente vizio nel tetto assegnato (in base la peso % attribuito al fatturato riconosciuto); inoltre il VMP della fascia cui questi appartengono (Fascia C della Radiodiagnostica) è evidentemente drogato da un dato falsato x tutti di conseguenza.

Determinazione e Superamento del VMP di FASCIA E/O di DISCIPLINA

a. Dal 2013 è stata introdotta la determinazione di Valore Medio delle Prestazioni (VMP) in base a classi di appartenenza che identificano la complessità tecnologica posseduta delle strutture erogatrici *"per consentire continuità nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private accreditate e per definire il case-mix"* in accordo secondo quanto indicato dal MinSalute con la circolare 1605 del 18.01.2013 che chiarisce che una struttura che sia autorizzata, attrezzata ed accreditata per la specifica disciplina ***DEVE ESEGUIRE TUTTE LE PRESTAZIONI PER LA QUALE E' AUTORZZATA, ATTREZZATA ED ACCREDITATA CON IL SSN.***
b. **Tale limite risulta contrattualmente invalicabile dal 2018**
c. Il mancato recupero del superamento del 10% -contrattualmente invalicabile- attribuisce automaticamente alla singola struttura un fatturato (di riferimento) superiore a quello ammissibile al pagamento, ragion per cui il suo peso percentuale risulta superiore a quello che gli si deve realmente attribuire al netto dei recuperi: inoltre tale attribuzione automaticamente riduce il peso percentuale degli altri, che si vedono perciò attribuito un tetto inferiore rispetto quello che realmente deve essergli attribuito con il metodo dichiarato dalla Regione nel documento tecnico allegato alla DGRC 599/2021

Prestazioni di RM eseguite da strutture in fascia C (RM inf. a 0.5T) e riconosciute per la determinazione del proprio tetto di struttura

a. Il DM 542/94 all' art 3 co 2 *"Le apparecchiature R.M. "settoriali" - dedicate, cioe', agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso."*
b. Il CDS con sent. 3140 del 15/6/2017 ha stabilito che- *le RM settoriali a basso campo o "dedicate" o "open di nuova generazione" non possono eseguire esami sulla colonna con oneri a carico del SSN né – a maggior ragione- eseguire indagini su altri distretti corporei (encefalo, cuore, addome, mammella, vasi, ecc.);*
c. Il DM 14.01.2021 modifica il DM 542/94 e recita all'art 2 co1 1. *"Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione."*
d. Il Ministero della Salute con DM 10.11.2021 (in GU 26.01.2022) ha aggiornato la classificazione dei dispositivi medici ed alla *lettera "Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI; Z11 STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA; Z1105 STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA* indica solo le sottoelencate categorie di macchine ad RM

- *Z1105O1 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA*
- *Z11050101 TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')*
- *Z11050102 TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T*
- *Z11050103 TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T*
- *Z11050104 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 2T*
- *Z11050105 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T E INFERIORE O UGUALE A 4T"*

Nessuna di queste macchine è identificata come total-body: se ne desume che solo la potenza (oltre 0.5T) e la tipologia di magnete posseduto dall'impianto (superconduttore, permanente, resistivo o misto) definiscono quali esami possono essere o meno effettuati da quello specifico tipo di apparecchiatura come dettato da ultimo dal DM 14.01.2021, che appare più estensivo del precedente, in quanto permette con impianti inferiori 0.5T di effettuare la biomeccanica vertebrale in orto E clinostatismo, prima non consentita

Per quanto attiene il 2018 si riscontra che la classificazione indicata ai fini della determinazione del VMP di fascia della radiologia non corrisponde a quella fornita dalla stessa ASL Caserta;

FEDERLAB CAMPANIA attraverso il proprio delegato ai tavoli tecnici Dr. G. Diglio ed AIOP per delega, preliminarmente all'inizio dei lavori dell'odierna seduta chiede di dare lettura del verbale della precedente seduta, al fine di verificare se le osservazioni e le richieste inoltrate hanno avuto un seguito, purtroppo prende atto che, puntualmente le richieste inoltrate sia da Federlb che da altre associazioni di categoria rimangono quasi sempre inevase, tutto questo

Federlab AIOP x delega AISIC

comporta, inevitabilmente ad una perdita di tempo e dichiara sin d'ora di non dare nessun tipo di acquiescenza ai dati ricevuti e di non avallare i consuntivi oggetto della seduta odierna, riservandosi di tutelare gli interessi delle proprie associate nelle sedi opportune.

Per CONFA.PI Sanità Regione Campania: l'Avv. Antonella Guerriero dichiara che l'illegittimità e/o illiceità dei conteggi, relativi all'anno 2018, si riverberano in maniera diretta anche sui consuntivi degli anni successivi.
Pertanto, si impugnano e si contestano i consuntivi oggi oggetto del tavolo tecnico poiché in parte errati e in parte incomprensibili.
Nello specifico, per quanto riguarda il consuntivo dell'anno 2021 si impugna e si contesta, in ogni sua parte, tenuto conto che lo stesso è stato inviato soltanto ieri sera e non è stato possibile verificare se i dati siano stati correttamente inseriti.
Inoltre, sono pervenute osservazioni alla nostra Associazione Datoriale da parte di alcuni iscritti, dalle quali è emerso che per gli anni 2019-2020 non sono state calcolate nei report prestazioni già rese e classificate con "R" e "7R".

Del che è verbale

CONFAPI SANITA REGIONE CAMPANIA · FEDERBIOLOGI SNABILPS

ASPAT Campania

Fedalab

AISIC

AIOP & delegati

SNR FEDISALUTE

AISA

Allegato ASPAT Tabella 1

Assistenza Specialistica Ambulatoriale (tetti di branca)
Consuntivo 2018 ASL CE per singola struttura privata accreditata

Branca	Struttura		Produzione 2018 in quantità	di cui:	Valore produzione 2018 a Tariffa LORDA	di cui:	Valore produzione 2018 NETTO Ticket e Quota Ricetta	di cui:	Abbattimenti					Valore produzione Netto Ticket e Quota Ricetta LIQUIDATO	di cui:	Data consuntiva esaurimento tetto Spesa Netta 2018		
	NSIS	Denominazione		fuori regione		fuori regione		fuori regione	COM e Controlli Distretti (1)	Prestazioni erogate oltre data esaurim	Incremento produzione (Overselling)	Eccesso di superamento costo medio	R.T.U.		fuori regione	residenti ASL	residenti altre ASL	residenti fuori regione
Diabetologia	000057	IST.PER LO STUDIO E LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	191.016	599	€ 1.720.977	€ 6.124	€ 1.539.632	€ 5.259	€ 328	€ 1.330	€ 26.186	€ 251.731	€ 8.001	€ 1.257.055	€ 5.259	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	000113	CENTRO ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.R.L.	232.305	1.564	€ 2.034.109	€ 15.492	€ 1.758.239	€ 12.612	€ 312	€ 256.250	€ -	€ -	€ 3.141	€ 3.498.735	€ 12.612	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	341114	CENTRO ANTIDIABETE TERRA DI LAVORO	28.383	2	€ 395.434	€ 88	€ 364.889	€ 83	€ -	€ -	€ 11.668	€ -	€ 587	€ 352.634	€ 83	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018

Assistenza Specialistica Ambulatoriale (tetti di branca)
Consuntivo 2019 ASL CE per singola struttura privata accreditata

Branca	Struttura		Produzione 2019 in quantità	di cui:	Valore produzione 2019 a Tariffa LORDA	di cui:	Valore produzione 2019 NETTO Ticket e Quota Ricetta	di cui:	Abbattimenti					Valore produzione Netto Ticket e Quota Ricetta LIQUIDATO	di cui:	Data consuntiva esaurimento tetto Spesa Netta 2019		
	NSIS	Denominazione		fuori regione		fuori regione		fuori regione	COM e Controlli Distretti (1)	Prestazioni erogate oltre data esaurim	Incremento produzione (Overselling)	Eccesso di superamento costo medio	R.T.U.		fuori regione	residenti ASL	residenti altre ASL	residenti fuori regione
Diabetologia	000057	IST.PER LO STUDIO E LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	260.102	810	€ 2.615.223	€ 8.226	€ 2.375.608	€ 7.036	€ 722.262	€ 278		€ 260.935	€ 49.378	€ 1.292.754	€ 7.036	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019
	000113	CENTRO ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.R.L.	265.271	1.389	€ 2.316.366	€ 12.690	€ 2.034.900	€ 10.195	€ 96.700	€ 466.107		€ -	€ 31.189	€ 1.441.903	€ 10.195	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019
	341114	CENTRO ANTIDIABETE TERRA DI LAVORO	29.467	0	€ 400.873	€ -	€ 370.343	€ -	€ -	€ -		€ -	€ 8.731	€ 361.613	€ -	25.10.2019	25.10.2019	25.10.2019

Assistenza Specialistica Ambulatoriale (tetti di branca)
Consuntivo 2020 ASL CE
per singola struttura privata accreditata

Branca	Struttura		Produzione 2020 in quantità	di cui:	Valore produzione 2020 a Tariffa LORDA	di cui:	Valore produzione 2020 NETTO Ticket e Quota Ricetta	di cui:	Abbattimenti					Valore produzione Netto Ticket e Quota Ricetta LIQUIDABILE	di cui:	Data consuntiva esaurimento tetto Spesa Netta 2020		
	NSIS	Denominazione		fuori regione		fuori regione		fuori regione	COM e Controlli Distretti (1)	Prestazioni erogate oltre data esaurim	Incremento produzione (Overselling)	Eccesso di superamento costo medio	R.T.U.		fuori regione	residenti ASL	residenti altre ASL	residenti fuori regione
Diabetologia	000057	IST.PER LO STUDIO E LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	340.966	1.339	€ 4.801.524	€ 19.417	€ 4.530.599	€ 17.922	1.772.242,96	1.003.838,49		139.077,85	€ -	€ 1.614.760	€ 17.922	30.06.2020	30.06.2020	09.04.2020
	000113	CENTRO ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.R.L.	230.001	2.133	€ 2.124.718	€ 19.735	€ 1.885.880	€ 16.215	46612,77	314.295,89	-	-	€ -	€ 1.524.973	€ 16.215	30.06.2020	30.06.2020	09.04.2020
	341114	CENTRO ANTIDIABETE TERRA DI LAVORO	26.846	2	€ 379.831	€ 54	€ 345.601	€ 54	538,16	54.151,31		13.132,98	€ -	€ 277.857	€ 54	30.06.2020	30.06.2020	09.04.2020

Assistenza Specialistica Ambulatoriale (tetti di branca)
Consuntivo 2021 ASL CE
per singola struttura privata accreditata

Branca	Struttura		Produzione 2021 in quantità	di cui:	Valore produzione 2021 a Tariffa LORDA	di cui:	Valore produzione 2021 NETTO Ticket e Quota Ricetta	di cui:	Abbattimenti					Valore produzione Netto Ticket e Quota Ricetta LIQUIDATO	di cui:	Data consuntiva esaurimento tetto Spesa Netta ORDINARIO 2021			Classificazione della struttura ai fini del VMP	VMP di riferimento per la struttura
	NSIS	Denominazione		fuori regione		fuori regione		fuori regione	COM e Controlli Distretti (1)	Prest. Erogate oltre data	Incremento produzione (Overselling)	Eccesso di superamento costo medio	R.T.U.		fuori regione	residenti ASL	residenti altre ASL	residenti fuori regione		
Diabetologia	000057	IST.PER LO STUDIO E LA CURA DEL DIABETE S.R.L.	142.362	729	€ 1.954.447	€ 10.912	€ 1.858.977	€ 10.107	€ 1.184.136	€ -		€ 236.302		€ 438.540	€ 729					11,64 €
	000113	CENTRO ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.R.L.	292.617	2.484	€ 2.505.659	€ 22.740	€ 2.214.296	€ 18.650	€ 453.875	€ -	€ 387.794	€ -		€ 1.372.628	€ 2.484					11,64 €
	341114	CENTRO ANTIDIABETE TERRA DI LAVORO	30.684	0	€ 468.057	€ -	€ 432.337	€ -		€ -	€ 13.421	€ 106.507		€ 312.309	€ -					11,64 €

Allegato ASPAT

ASL CASERTA

Verbale Tavolo Tecnico specialistica ambulatoriale ASL CASERTA
(Delibera Aziendale n. 2667/2020

Il giorno 26/03/2021, presso la sede dell'ASL di Caserta, via Unità Italiana n. 28, si riunisce il tavolo tecnico dell'Area specialistica ambulatoriale con Ordine Del Giorno:

Sono presenti:

per le Associazioni di categoria		firma
AISA Prof Antonio Salvatore	assente	
ASPAT - Dr Pierpaolo Polizzi	Presente	
FEDERLAB - Campania Dr Giuseppe Diglio	Presente	
SNR - Dott. Bruno Accarino FEDISALUTE	Presente	
FEDERBIOLOGI CONFAPI - assente		
AISIC – Dott. Gaetano Gambino	presente	
AIOP - Dott Esposito Giuseppe	presente	
Per la ASL		
Dott. Ssa Ida Delli Carri	Presente	
Dott.ssa Lino Maria	Presente	
Dott Roncioni Attilio	Presente	
Dott. Giuseppe Tarantino	Presente	
Avv. Daniela Lumaca	Presente	

Preliminarmente si depositano: delega dell'Associazione Fedisalute Campania al Dott. Bruno Accarino, SNR, a rappresentare l'associazione.
Si depositano nota dell'Associazione Confapi Federbiologi del 25.03.2021
Si deposita nota dell' Associazione Aspat Campania 70/AP/2021 e note allegate 07/AP/2021 e 535/AP/2020

Le associazioni di categoria preliminarmente propongono di riorganizzare i lavori del Tavolo Tecnico in maniera periodica e costruttiva attraverso la lettura dei verbale precedente; la componente aziendale è d'accordo nel riorganizzare i lavori del tavolo stesso al fine di sopperire a eventuali lacune che si dovessero presentare.

Si procede alla discussione degli argomenti di cui all'ordine del giorno:

- **Consuntivo anno 2019**
- **Monitoraggio e costo medio Gennaio – Febbraio 2021**
- **Problematiche branca diabetologia**
- **Varie ed eventuali**

Consuntivo anno 2019

Il dott. Gambino per **AISIC** contesta i dati relativi al consuntivo 2019, in quanto essi derivano da una impropria ed arbitraria applicazione della norme contrattuali operata dalla Asl Caserta in ordine al consuntivo 2018.
In tale annualita' l'Azienda, nonostante in corso d'anno avesse regolarmente effettuato il monitoraggio della spesa raffrontando ai fini dello sforamento le prestazioni erogate rispetto all'analogo periodo 2017, in base a quanto previsto dall'art.8 del contratto ex art.8 quinquies

SNR FEDISALUTE AIOP AISIC

L.502/02, senza che fossero state completate le verifiche di cui alle attribuzioni del tavolo Tecnico, ha pubblicato inopinatamente le determine dirigenziali del consuntivo per le varie branche calcolando i dati sui fatturati prodotti e non sulle prestazioni e cio' in dispregio della normativa vigente.
Tale comportamento illegittimo e' stato mantenuto anche per l'anno 2019, tant'e' che in occasione del Tavolo tecncio del 18 luglio 2019, tutte le Associazioni di categoria presenti all'unanimita' si sono rifiutate di ricevere ed asseverare i dati del monitoraggio del 1^ trimestre 2019.
Per questi motivi l'AISIC ritiene il consuntivo 2019 non veritiero, essendo inficiati i dati di raffronto, e percio' inapprovabile; con riserva di ogni azione al riguardo a tutela degli associati sia nelle sedi giurisdizionali che di magistratura contabile per danno erariale.

Federlab Campania attraverso il proprio delegato Dott Giuseppe Diglio, in riferimento alle deduzioni odierne si riporta integralmente a tutte le dichiarazioni rese nelle sedute precedenti e, ad oggi, non avendo avuto nessuna risposta nel merito si riserva di tutelare le propria associate nelle sedi opportune.
Va da sé che non avalla il consuntivo anno 2019.

SNR si riporta a quanto già verbalizzato nella riunione del 13.07.2020, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente riportato, per riscontrare che a tutt'oggi nessun riscontro è stato dato alla richieste allora formulate che ribaltano parimenti sugli esercizi 2019 e 2020 come già più volte diffidato con varie pec inviate in merito nel corso del 2019 e 2020.
A tutt'oggi non è dato sapere gli esiti delle verifiche indicate dall'apposita commissione nella nota ASL Prot. n. 22907/ISPET dal 10/10/ 2018 sia sulle strutture oggetto di verifiche ma anche sulle altre strutture
L'Aspat in analogia a quanto preliminarmente precisato dalla branca diabetologia (cfr nota prot 70/AP allegata) conferma che, per quanto esposto anche dalle altre associazioni di categoria, nello stigmatizzare quanto avvenuto circa la mancata attività endoprocedimentale del tavolo tecnico, non offre il suo avallo al consuntivo anno 2019 e conseguentemente non assevera alcunchè.Pur tuttavia l'associazione, con pieno spirito di collaborazione istituzionale, aderisce alla proposta di parte pubblica del Dott Roncioni di redigere preventivamente linee guida condivise al fine di aggiornare in tempi brevissimi l'intera attività di controllo del Tavolo Tecnico a partire dall'annulaità 2018 e cosi precedendo in avanti.
Una ripresa dei lavori ancorchè auspicabile è resa necessaria dalle gravi criticità emerse dall'esposizione odierna dei dati.

La parte aziendale dichiara la propria disponibilità a rivedere i calcoli relativi al consuntivo anno 2018, 2019 in base alla normativa vigente.

Relativamente al monitoraggio della spesa la dott.ssa Delli Carri esprime la propria perplessità ad esperire tale attività in tempo breve e reale con tutti i controlli previsti dalla normativa.

Monitoraggio e costo medio Gennaio – Febbraio 2021

Sul presente ordine del giorno parte pubblica e privata concordano sull'invio ai centri del monitoraggio Gennaio – Febbraio 2021 con indicazione dei costi medi per classe di appartenenza dei Centri calcolato sul fatturato lordo.

- **Problematiche branca diabetologia**

SNR FEDERLAB AISIC

REGIONE CAMPANIA
ASL CASERTA

Il Dott. Polizzi per ASPAT illustra il contenuto delle note prot. 70/AP/2021 ed allegate 07/AP/2021 e 535/AP/2020 consegnate in data odierna in allegato al presente verbale, reiterando la disponibilità a poter redimere l'intera vicenda con un adeguato contraddittorio. In tal senso resta in fiduciosa attesa di ricevere convocazione ad hoc.

Il Dott. Gambino precisa che, in merito alla problematica della branca di diabetologia, l'**AISIC** ha gia' prodotto numerose note all'indirizzo della Asl di Caserta nelle quali e' stato denunciato un comportamento del tutto proditorio ed illegittimo.
Premesso le osservazioni richiamate in merito alla non corretta applicazione delle norme contrattuali, avendo l'Azienda, sia nel 2018 che nel 2019, raffrontato l'analisi della produzione sui fatturati e non sulle prestazioni, nonostante le osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria nelle riunioni di Tavolo Tecnico, si contesta alla Asl di Caserta l'aver prodotto la determina del consuntivo 2019 della branca di diabetologia in modo unilaterale esautorando il Tavolo Tecnico dai compiti di verifica ad esso assegnati.
Tale peccato originale si e' riverberato di conseguenza sull'anno 2020, laddove si e' registrata una gestione esilarante nella comunicazione del monitoraggio della spesa che, partita inizialmente con apposita indicazione della data presunta di esaurimento del tetto fino ai dati relativi al mese di maggio, dove veniva indicata come data il 20 giugno, successivamente non e' stata piu' indicata alcuna data e sostituita dall'indicazione " in corso di verifica".
Nel contempo si registrava un comportamento a dir poco persecutorio nei confronti del Centro nostro associato cod. 000057; cui non solo non veniva pagato l'acconto per i mesi di gennaio e giugno, adducendo che la produzione aveva superato il limite contrattuale, dimenticando che il contratto e' annuale e che il superamento doveva essere verificato al Tavolo Tecnico e solo a consuntivo si possono chiedere le eventuali note credito, ma era fatto oggetto di richiesta alla Regione per revoca dell'accreditamento, che non ha avuto esito, sulla base di generiche contestazioni non comprovate e per di piu' controdedotte dal legale della struttura.
Ben piu' grave appare l'aver consentito agli altri Centri accreditati per la branca di continuare la produzione benche' il tetto fosse esaurito, utilizzando le risorse impropriamente non liquidate al suddetto Centro invece di accantonarle eludendo cosi' l'art. 12 co. 1 del contratto che norma i casi di contenzioso.
Invece che operare arbitrariamente si sarebbe dovuto convocare il Tavolo Tecnico nel mese di giugno, come richiesto piu' volte, per determinare il consuntivo di spesa della branca e procedere all'iter conseguenziale.
L'apice di questo comportamento sprezzante delle regole lo si e' avuto con la determina degli acconti del IV^ trimestre 2020, laddove la Asl si e' inventata una "nota metodologica", non rinvenibile ne' nel contratto ne' nei provvedimenti regionali, con la quale " *si e' stabilito di utilizzare il fatturato riconoscibile ai singoli centri ai sensi dell'art. 8 del contratto come limite della liquidazione degli acconti*".
Tale atteggiamento dimostra un totale dispregio delle norme e delle regole di svolgimento del Tavolo Tecnico per cui non possiamo in alcun modo avallare quanto fatto dall'Azienda e ci riserviamo per i nostri associati ogni tutela in tutte le sedi competenti.

Federlab Campania attraverso il proprio delegato Dott Giuseppe Diglio , dichiara,per quanto riguarda la Diabetologia reitera quanto già dichiarato nelle precedenti sedute cioè:

" visto che a tutti i centri sono state liquidate le mensilità di gennaio 2021 ne deduce che il procedimento che era in corso a carico di un centro è stato chiuso." Se corrisposto al centro chiede di conoscere l'esito dei controlli. Altresì chiede, per il 2020, se ci sono state somme recuperate."
E contemporaneamente si dissocia nettamente da quanto dichiarata da ASPAT e da AISIC.

SNR
FEDISPLUTE

ASPAT

AISIC

Federlab

La parte pubblica dichiara che, da gennaio 2020 è stata rilevata una rendicontazione da parte del Centro di prestazioni non previste dalla normativa sull'appropriatezza in base alla normativa con un conseguente fatturato notevolmente superiore ai limiti contrattuali.
Al riguardo è in corso la quantificazione delle contestazioni al Centro che verrà effettuata nel più breve tempo possibile.

Federlab Campania prende atto di quanto dichiarato dalla parte pubblica e reitera la richiesta affinchè venga chiuso quanto prima il procedimento di controllo delle prestazioni di diabetologia del centro sopracitato ed eventualmente recuperare le somme per prestazioni oltre i limiti contrattuali.

Alle ore 14, 36 si dichiara conclusa la seduta
Del che è verbale

AISIC

ASPAT
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale - Isola Esedra F/10
80143 NAPOLI
Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05963821219

SNR
FEDISPLUFF

Federlab

SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA

Segreteria Regionale della Campania

Settore Liberi Professionisti

Al Direttore Generale p.t.
Dell'ASL Caserta

Al Responsabile del Tavolo Tecnico Aziendale della ASL Caserta

e p.c. Al On. Vincenzo De Luca
Presidente della Regione Campania

Al Prof Ettore Cinque
Assessore al Bilancio della Regione Campania

All' Avv. Antonio Postiglione
Direttore Generale Tutela della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania

Al Dr. Enrico Coscioni
Consulente del Presidente De Luca per la Sanità

alla Commissione Regionale di controllo della Qualità ed Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali – ex DCA 103/2019 del 06/12/19

Alle Associazioni di Categoria

LORO SEDI

Salerno 24.4.2023

OGGETTO: RISCONTRO NOTA ASL CE prot. 0101787/C.PRES: ACC. del 20.4.2023- Consuntivo anno 2021 ASL CE compensazioni sottoutilizzi – Verbale TT specialistica ambulatoriale ASL Caserta del 15.11.2022

In nome e per conto del SNR – Sindacato Nazionale Area Radiologica – segreteria regionale della Campania – settore dei liberi professionisti –, in qualità di componente del tavolo tecnico aziendale istituito presso l'Asl Caserta, io sottoscritto Dr. Bruno Accarino,

PREMESSO CHE

- in sede di incontro del tavolo tecnico aziendale in oggetto le componenti sindacali– viste le economie riscontrate da alcune branche- proposero che le stesse fossero utilizzate per mitigare la regressione tariffaria applicata alle altre branche e la parte pubblica dichiarò che si sarebbe fatta portatrice delle istanze espresse mediante trasmissione agli uffici regionali;
- la DGR 1268/2008 prevede che la possibilità di compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa per macroarea/ASL sia sottoposta alla valutazione del

tavolo permanente per il monitoraggio regionale istituito con DGR 800/2006 è successivamente ad approvazione da parte della Giunta Regionale;

- di recente numerosi centri afferenti la disciplina della radiologia diagnostica si sono visti recapitare richieste di recuperi per RTU e superamento della data di esaurimento del budget per l'anno 2021, in pretesa applicazione dei dati approvati dal TT il 15.11.2022;
- con istanza inoltrata all'ASL CE ed ai medesimi destinatari della presente lo scrivente chiedeva al Direttore Generale dell'ASL Caserta di trasmettere la nota con la quale, in esecuzione degli impegni assunti in sede del TT del 15.11.2022, è stata trasmessa ai competenti Uffici regionali la richiesta di compensazione tra le diverse discipline della branca dell'assistenza specialistica per l'anno 2021;
- con la nota in oggetto, che si allega, l'ASL CE ha riferito che, in preteso adempimento del verbale del T.T. del 15.11.2023, ha inviato la delibera del DG 688/2022, che reca in allegato il verbale del menzionato tavolo tecnico aziendale, alla Regione; precisando che la delibera 688/2022 è scaricabile dall'albo pretorio dell'ASL;

CONSIDERATO CHE

- in coda al verbale del TT del giorno 15/11/2022, allegato alla delibera 688/2022, c'è scritto: "*La Asl si farà portatrice delle istanze espresse nel presente verbale mediante la trasmissione dello stesso ai competenti Uffici Regionali*". le istanze predette erano (precipuamente) quelle indirizzate alle modalità di compensazione tra branche specialistiche in sottoutilizzo di fondi e branche che invece avevano esorbitato la provvista dell'ASL.
- la sola trasmissione del verbale del 15.11.2021 non costituisce adempimento del procedimento previsto per la compensazione di cui alla DGR 1268/08, né adempimento degli impegni assunti in sede di tavolo tecnico richiamato;
- la DGR prevede che il Tavolo Permanente per il monitoraggio dell'attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa, istituito con DGRC n. 800/06, è incaricato, in aggiunta ai compiti già stabiliti dalla stessa DGRC n. 800/06 e già integrati dalla DGRC n. 517/07, di effettuare la valutazione tecnica della possibilità di compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa per macroarea/ASL, da sottoporsi alla approvazione della Giunta Regionale.
- l'ASL CE – con la nota che si riscontra- pare riconoscere di non aver richiesto al tavolo permanente regionale di valutare la possibilità della compensazione, ma di essersi limitata ad inviare la delibera 688/2022 alla Regione.
- dalla consultazione dell'albo pretorio on line dell'ASL CE non risulta l'attestazione di invio alla Regione della stessa;

Tanto premesso e considerato lo scrivente nella qualità

CHIEDE

al Direttore Generale dell'ASL Caserta di trasmettere allo scrivente la nota con la quale la delibera del DG 688/2022 è stata trasmessa alla Regione

CHIEDE INOLTRE

di sapere se l'ASL CE ha avviato la procedura di compensazione tra sforamenti e sotto utilizzi delle diverse discipline afferenti l'assistenza specialistica ambulatoriale registrati per l'anno 2021, così come si era impegnata a fare parte pubblica con il verbale del TT del 15.11.2022.

CHIEDE INFINE

di sapere, in caso di mancato avvio del procedimento di cui sopra, come siano state utilizzate le risorse risultanti dai sottoutilizzi di alcune discipline della l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2021.

Allega la nota ASL CE prot. 0101787/C.PRE.ACC. del 20.4.2023.

In attesa di riscontro

Cordiali saluti

Il rappresentante regionale
Dr. Bruno Arcarino

REGIONE CAMPANIA
ASL CASERTA
DIREZIONE GENERALE

Al Rappresentante Regionale SNR
Dott. Bruno Accarino

E pc

Al Presidente della Regione Campania
On. Vincenzo De Luca

Asl CE Prot. n. 0101787/C.PRES.ACC. del 20-04-2023
RICHIESTA COPIA ISTANZA - RISCONTRO NO...

All'Assessore al Bilancio della Regione Campania
Prof. Ettore Cinque

Alla Direzione Generale per la Tutela della Salute
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Avv. Antonio Postiglione

Al Consulente del Presidente De Luca
per la Sanità
dott. Enrico Coscioni

Alla Commissione Regionale di controllo della Qualità
ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie
Ambulatoriali ex DCA 103/2019

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: richiesta copia istanza - riscontro nota acquisita al protocollo Asl CE prot.n.99494/PEC del 18/04/2023.

In riscontro alla Vostra nota ad oggetto: "*Consuntivo anno 2021 ASL CE compensazioni sottoutilizzi – Verbale TT specialistica Ambulatoriale ASL Caserta del 15/11/22- richiesta copia istanza*", si comunica che con atto deliberativo n. 688 del 6/12/2022 – consultabile sul sito Aziendale alla voce *Albo Pretorio* - è stato trasmesso all'Ente sovraordinato il "*consuntivo specialistica ambulatoriale anno 2021*".

In allegato alla suddetta deliberazione aziendale, come previsto nel contesto del Tavolo Tecnico del 15 novembre 2022, la ASL ha trasmesso il verbale di interesse.

Cordiali saluti

La Coordinatrice del T.T.
Dott.ssa Ida Delli Carri

Il Direttore f.f. U.O.C. Acquisto e Controllo
Prestazioni Esterne Strutture Accreditate
Dott. Edgardo Di Lullo

Il Direttore Generale
Dr. Amedeo Blasotti

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

DECRETO n. 60 del 30.06.2016

Oggetto: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività in regime ambulatoriale per le strutture sanitarie dell'A.S.L. CASERTA. (4° Elenco)

PREMESSO:

a. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009;
c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro;
d. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
e. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, con riferimento a diverse azioni ed interventi, tra cui la conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori;

VISTI i commi nn.569 e 570 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)*" con cui – in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014-2016 – è stato previsto che " *La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento*";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, notificata in data 8 gennaio 2016, con la quale il Dott. Joseph Polimeni è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR campano che:

- nomina, "*al fine di garantire l'unitarietà all'azione sub commissariale, il dott Claudio d'Amario quale sub commissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale*" ;
- assegna "*al Commissario ad acta l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente" ;

- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come *acta* ai quali dare corso prioritariamente, tra i quali quello di concludere le procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali (acta vi);

VISTO l'art. 1 della legge regionale n. 4/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare:

a. il comma 237-quater con il quale è disposto che, in relazione all'accreditamento istituzionale definitivo, il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1/1/2007;
b. i commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis che disciplinano la procedura per presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
c. il comma 237-quaterdecies che dispone la cessazione dell'efficacia della delega alle AA.SS.LL. in materia di accreditamento definitivo prevista dall'art. 8, comma 1, della richiamata L.R. n.16/2008, ferme restando le disposizioni riguardanti le Commissioni istituite presso le Aziende medesime per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, i cui esiti vanno certificati e comunicati alla competente struttura regionale;
d. il comma 237-duodecies che disciplina l'attività di verifica delle istanze presentate da parte delle Commissioni locali previste dall'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008 e prescrive, tra l'altro, che il Commissario ad Acta adotta i decreti di rilascio dell'accreditamento definitivo al positivo esito delle stesse ovvero, in caso contrario, rigetta la domanda;

PREMESSO, che:

a. con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da inoltrare da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a. ed è stato precisato che l'accreditamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;
b. con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006 e la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, stabilendo che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;
c. con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico, demandando a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

19/2012;

d. con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;
e. con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accreditamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 dai soggetti aventi titolo, risultanti già tutte ricomprese negli allegati ai già citati decreti commissariali n.91/2012 e n. 151/2012, demandando alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;
f. a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;
g. con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale, trasmesso da So.Re.Sa. che ne ha attestato la regolarità sotto gli aspetti di completezza e correttezza;

DATO ATTO che il Direttore Generale dell'ASL CASERTA ha trasmesso gli atti deliberativi con i quali:

a. ha preso atto delle relazioni finali motivate del Comitato di Coordinamento dell'Accreditamento Aziendale che certificano:
   I. l'ammissibilità delle strutture alle procedure di accreditamento istituzionale;
   II. il possesso di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale;
   III. il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal regolamento n. 1/2007 e ss.mm.ii.;
b) ha attestato all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti di competenza, l'accreditabilità delle strutture sanitarie con riferimento alle specifiche tipologie di attività;

VISTO che tra i suddetti atti deliberativi, sono, tra l'altro, ricompresi quelli relativi alle seguenti strutture sanitarie eroganti in regime ambulatoriale le attività relative alle branche specialistiche/discipline appresso indicate:

DENOMINAZIONE	P.IVA C.F.	ISTANZA SORESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	DELIB. ASL
Assistenza Italiana Diabetici s.r.l.	'01015580614	ST03523	Via Roma, 20 - Caserta	Via Roma, 22 - Caserta	630/2013
Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete-Laboratorio di Analisi Cliniche s.r.l.	'00246830616	ST03898	Via XXV Aprile - Casagiove	IDEM	925/2013
Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. s.a.s.	'00294250618	ST04313	Via San Felice, 46 - Aversa	IDEM	1060/2013
Centro Medico Gamma Pr. Dr. Luigi Pozzuoli s.r.l.	'00980850614	ST02660	Via Mazzocchi, 87 – S.M.C.	IDEM	36/2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

			Vetere		
DIMAR s.n.c. - Centro di Diagnosi e Terapia Medica di Iovine Marianna & C.	'00976140616	ST02795	Via Iommelli,41 - Aversa	Via A. Diaz, 91 - Aversa	266/2013
Cardio 1 di Monica Iovine & C. s.a.s. - Centro Cardiologico per la Cura delle Malattie Cardiovascolari	'01361060617	ST03208	Corso Trieste,281 - Caserta	Via Cappiello,50 - Caserta	532/2013

per le quali il Direttore Generale dell'A.S.L. CASERTA ha deliberato di attestare all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti di competenza, che le strutture suddette sono accreditabili per le attività e le classi di qualità indicate nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
Assistenza Italiana Diabetici s.r.l.	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3
Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete-Laboratorio di Analisi Cliniche s.r.l.	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3
Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. s.a.s.	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3
Centro Medico Gamma Pr. Dr. Luigi Pozzuoli s.r.l.	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3
DIMAR s.n.c. - Centro di Diagnosi e Terapia Medica di Iovine Marianna & C.	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3
Cardio 1 di Monica Iovine & C. s.a.s. - Centro Cardiologico per la Cura delle Malattie Cardiovascolari	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3

RITENUTO, pertanto, che possa essere disposto l'accreditamento istituzionale definitivo per le suddette strutture in funzione del progressivo soddisfacimento del relativo fabbisogno regionale;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

1. è disposto l'accreditamento istituzionale definitivo delle seguenti strutture sanitarie dell'A.S.L. CASERTA eroganti attività in regime ambulatoriale presso le sedi operative e con le classi di qualità a fianco di ciascuna indicate:

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA	ATTIVITA'	CLASSE QUALITA'
Assistenza Italiana Diabetici s.r.l.	Via Roma, 22 - Caserta	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete- Laboratorio di Analisi Cliniche s.r.l.	Via XXV Aprile - Casagiove	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3
Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi & C. s.a.s.	Via San Felice, 46 - Aversa	Attività in regime ambulatoriale di: Centro Antidiabete	3
Centro Medico Gamma Pr. Dr. Luigi Pozzuoli s.r.l.	Via Mazzocchi, 87 – S.M.C. Vetere	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3
DIMAR s.n.c. - Centro di Diagnosi e Terapia Medica di Iovine Marianna & C.	Via A. Diaz, 91 - Aversa	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3
Cardio 1 di Monica Iovine & C. s.a.s. - Centro Cardiologico per la Cura delle Malattie Cardiovascolari	Via Cappiello,50 - Caserta	Attività in regime ambulatoriale di: Cardiologia – Cod. 08	3

2. di stabilire:
   - che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente DCA ed ha durata quadriennale;
   - che l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
   - che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
   - che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
   - che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;
   - che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

3. di precisare che nel caso ne ricorrano le circostanze troveranno applicazione i commi 237-nonies e 237 nonies bis dell'art. 1 della legge 4/2011 e s.m.i.;

4. di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;

5. di stabilire altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

6. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL CASERTA territorialmente competente anche

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione Campania
Commissario ad acta per l'Attuazione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 11.12.2015)

per la notifica alle strutture interessate;

7. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Responsabile P.O.
Avv. Lucio Podda

Il Direttore Generale della Tutela
della Salute e C. S.S.R.
Avv. Antonio Postiglione

Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Claudio D'Amario

Il Commissario ad Acta
Prof. Joseph Polimeni

fonte: http://burc.regione.campania.it